

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CEE) n. 3875/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/87 relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1991 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 3876/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo 2
- Regolamento (CEE) n. 3877/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato 3
- Regolamento (CEE) n. 3878/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali 8
- Regolamento (CEE) n. 3879/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi 11
- Regolamento (CEE) n. 3880/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 12
- Regolamento (CEE) n. 3881/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso 14
- Regolamento (CEE) n. 3882/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari 15
- Regolamento (CEE) n. 3883/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, che abroga il regolamento (CEE) n. 3651/92 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro 16
- Regolamento (CEE) n. 3884/92 della Commissione, del 30 dicembre 1992, che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna 17

Sommario (segue)

- * Regolamento (CEE) n. 3885/92 della Commissione, del 22 dicembre 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime speciale d'importazione nel Regno Unito di burro in provenienza dalla Nuova Zelanda 18
- * Regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 20
- * Regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari 36
- * Regolamento (CEE) n. 3888/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità transitorie nel settore delle carni bovine, in attesa che venga applicato a taluni regimi di aiuti comunitari il sistema integrato di gestione e di controllo 46
- * Regolamento (CEE) n. 3889/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3233/92 recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzorre e di Madera nel settore vitivinicolo 50
- * Regolamento (CEE) n. 3890/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito alla modifica di alcuni codici NC 51
- * Regolamento (CEE) n. 3891/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine 57

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3875/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/87 relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1991

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che con la decisione 91/30/CEE⁽²⁾ il Consiglio ha approvato lo scambio di lettere che integra l'accordo concluso il 30 gennaio 1987 tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV.6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e che, tra l'altro, ne prevede la proroga per il 1991; che le disposizioni di cui a tale scambio di lettere sono state prorogate sino al 31 dicembre 1992 dal regolamento (CEE) n. 3919/91⁽³⁾; che è pertanto necessario prorogare altresì il regolamento (CEE) n. 1799/87⁽⁴⁾;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1799/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1799/87 è modificato nel modo seguente:

- 1) Nel titolo i termini « periodo 1987-1991 » sono sostituiti da « periodo 1987-1992 ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

- 2) Il testo del primo considerando è sostituito dal testo seguente:

« considerando che, nel quadro degli accordi tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America concernenti la conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV.6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), approvato con le decisioni 87/224/CEE⁽¹⁾ e 91/30/CEE⁽²⁾ ed il regolamento (CEE) n. 3919/91⁽³⁾, la Comunità si è impegnata, per gli anni 1987-1992 ad aprire un contingente annuo d'importazione in Spagna di 2 milioni di tonnellate di granturco e di 0,3 milioni di tonnellate di sorgo, detratti i quantitativi di alcuni prodotti di sostituzione dei cereali importati in detto Stato membro nello stesso anno, sia direttamente sia indirettamente; che i quantitativi di granturco e di sorgo importati devono essere utilizzati o trasformati in Spagna;

⁽¹⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 35. »

- 3) All'articolo 1, i termini « Per un periodo di cinque anni » sono sostituiti da « Per un periodo di sei anni ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1991, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3391/91. (GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3876/92 DEL CONSIGLIO

del 28 dicembre 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4007/87 che proroga il periodo previsto all'articolo 90, paragrafo 1 e all'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2 e l'articolo 257, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che l'articolo 90, paragrafo 1 e l'articolo 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione hanno previsto un periodo durante il quale possono essere prese misure transitorie per facilitare il passaggio dai regimi esistenti in Spagna e in Portogallo prima dell'adesione ai regimi risultanti dall'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati, alle condizioni previste dall'atto di adesione, in particolare per far fronte a difficoltà considerevoli connesse con l'applicazione dei nuovi regimi alla data prevista; che la data di scadenza di tale periodo, stabilita al 31 dicembre 1987 nell'atto di adesione, è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 4007/87⁽²⁾ fino al 31 dicembre 1992 sia per la Spagna che per il Portogallo;

considerando che nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, non sarà possibile superare entro il

31 dicembre 1992 la difficoltà particolari incontrate da queste due Stati membri in misura diversa a seconda dei settori; che è pertanto opportuno prorogare il periodo in esame per un anno per la Spagna e per il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 4007/87 è modificato come segue:

- 1) al primo comma, la data del « 31 dicembre 1992 » per la Spagna è sostituita da quella del « 31 dicembre 1993 »;
- 2) al secondo comma, la data del « 31 dicembre 1992 » per il Portogallo è sostituita da quella del « 31 dicembre 1993 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

⁽¹⁾ Parere reso il 18 dicembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 477/92 (GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3877/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1992

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1309/92⁽⁸⁾, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1525/92⁽¹²⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽¹³⁾, si rende necessario differenziare la restitui-

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992, pag. 47.

⁽⁹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 7.

⁽¹³⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

zione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione ;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 3035/80, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3534/92 ⁽²⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro ; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento ; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni ;

considerando che soprattutto per gli amidi del codice NC 1108 la restituzione all'esportazione allo stato naturale è subordinata al rispetto di un tenore in materia secca del 77 % per le fecole di patate e dell'84 % per gli amidi di cereali ;

considerando che, per quanto riguarda le patate, soltanto le fecole sono sottoposte ad organizzazione comune di mercato, che di conseguenza conviene precisare le condizioni che devono soddisfare queste fecole per beneficiare della restituzione ;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/86, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione :

a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo,

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

1. La restituzione per le fecole e gli amidi del codice NC 1108 o dei prodotti a cui si applica l'allegato A del regolamento (CEE) n. 2727/75 derivanti dalla trasformazione di questi amidi o fecole è accordata soltanto su presentazione di una dichiarazione del fornitore di questi prodotti attestante che questi ultimi sono stati direttamente fabbricati a partire da cereali, patate o riso, ad esclusione di qualsiasi utilizzo di sottoprodotti ottenuti al momento della fabbricazione di altri prodotti agricoli o merci.

La dichiarazione prevista al precedente capoverso può essere valida, fino a revoca, per qualsiasi fornitura emanante da uno stesso produttore ; essa è controllata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 e primo capoverso del paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80.

2. Se il tenore di materia secca della fecola di patate assimilata all'amido di granturco conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3035/80 è uguale o superiore all'80 %, il tasso della restituzione sarà uguale a quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'80 % il tasso sarà uguale al tasso della restituzione fissato nell'allegato moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 80.

Per tutti gli altri tipi di amidi e fecole, se il tenore di materia secca è uguale o superiore all'87 %, il tasso della restituzione sarà quello fissato nell'allegato ; se il tenore di materia secca è inferiore all'87 % il tasso sarà uguale a quello fissato in allegato, moltiplicato per la percentuale del tenore effettivo di materia secca e diviso per 87.

3. Per l'applicazione del paragrafo precedente, il contenuto in materia secca delle fecole ed amidi è determinato secondo il metodo previsto dall'allegato II del regolamento (CEE) n. 1908/84 della Commissione (1) applicato alle farine.

4. Al momento della domanda di restituzione all'esportazione delle merci, l'interessato è tenuto a dichiarare il contenuto in materia secca degli amidi e fecole utilizzati,

a meno che questa informazione sia stata registrata dall'organismo competente previsto all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3035/80, secondo le disposizioni di questo paragrafo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

(1) GU n. L 178 del 5. 7. 1984, pag. 22.

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole) (†)
1004 00 90	Avena : – utilizzata allo stato naturale – utilizzata sotto forma di : – – pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 – – grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 19 90 – – glutine del codice NC 2303 10 90 – – altre	10,619 8,371 9,557 3,036 8,674 — 10,619
1005 90 00	Granturco : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma di : – – farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 – – semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 – – pellets del codice 1103 – – grani mondati o perlati del codice NC 1104 – – germi del codice NC 1104 – – amido del codice NC 1108 12 00 – – glutine del codice NC 2303 10 11 – – altre	8,674 6,072 6,940 5,205 7,807 3,036 8,674 3,470 8,674
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	19,309 17,971 17,971
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	25,137 31,432 31,432
1006 40 00	Rotture di riso : – utilizzato allo stato naturale – utilizzato sotto forma de : – – farine del codice NC 1102 30, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 – – fiocchi del codice NC 1104 19 91 – – amido del codice NC 1108 19 10 – – altre	5,909 5,909 3,545 5,909 —
1007 00 90	Sorgo	5,879
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	5,145 9,354
1102 10 00	Farina di segala	19,904
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	9,689 17,617
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – in tutti gli altri casi	5,145 9,354

(*) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2744/75.

(†) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3878/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1992

che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76⁽⁴⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1684/92⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno

1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88⁽⁹⁾;⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 31.⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽¹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione ⁽²⁾;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽³⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3534/92 ⁽⁴⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate

condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— ECU/100 kg —
1702 40 10 100	40,68 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1702 60 10 000	40,68 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 60 90 000	0,4068 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg —
1702 90 30 000	40,68 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1702 90 60 000	0,4068 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 71 000	0,4068 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1702 90 90 900	0,4068 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
	— ECU/100 kg di sostanza secca —
2106 90 30 000	40,68 ⁽²⁾ ⁽³⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
2106 90 59 000	0,4068 ⁽¹⁾ ⁽³⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CEE) N. 3879/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1992

che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3814/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 prevede l'applicazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di determinati quantitativi di zucchero greggio originario di taluni paesi terzi, destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, il prelievo ridotto è pari:

- al prezzo d'intervento dello zucchero greggio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in vigore al momento dell'importazione diminuito
- di un importo pari alla media dei prezzi « spot » dello zucchero greggio quotati alla borsa di Londra, se del caso resi allo stadio cif, durante i primi venti giorni del mese immediatamente precedente a quello per il quale è fissato il prelievo ridotto;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

considerando che, a norma del citato articolo 16 bis, paragrafo 5, il prelievo ridotto deve essere fissato ogni mese per il mese successivo;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽³⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che, in conseguenza dell'applicazione di tutte le disposizioni sopra richiamate, il prelievo ridotto all'importazione dello zucchero greggio in causa deve essere fissato come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo dei quantitativi di zucchero greggio della qualità tipo di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1785/81, destinato alla raffinazione (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato a 29,53 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3880/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽²⁾
1701 11 10	39,97 ⁽¹⁾
1701 11 90	39,97 ⁽¹⁾
1701 12 10	39,97 ⁽¹⁾
1701 12 90	39,97 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,40
1701 99 10	46,40
1701 99 90	46,40 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3881/92 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1992
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1887/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3754/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1887/92 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 29 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00) a 1,00 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 9. 7. 1992, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3882/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1992

recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/90⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1344/86⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il mercato di taluni prodotti lattiero-caseari è caratterizzato da incertezze; che le restituzioni attualmente applicabili potrebbero condurre alla fissazione in anticipo della restituzione a scopi speculativi; che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo della restituzione per i prodotti in

questione; che questa sospensione non deve incidere sulle domande in corso depositate prima del 29 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione dei prodotti del codice NC 0402 10 è sospesa per il periodo dal 31 dicembre 1992 al 5 gennaio 1993.
2. Tuttavia, la sospensione di cui al paragrafo precedente non concerne le richieste di certificati introdotte prima del 29 dicembre 1992 e che devono essere rilasciate a partire da questa data.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 362 dell'11. 12. 1990, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 36.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3883/92 DELLA COMMISSIONE
del 30 dicembre 1992**

che abroga il regolamento (CEE) n. 3651/92 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1252/73 del Consiglio, del 14 maggio 1973, relativo alle importazioni di agrumi originari di Cipro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3651/92 della Commissione⁽²⁾, ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di limoni freschi originari di Cipro;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) n. 1252/73, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i corsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più

bassi, per tre giorni consecutivi di mercato uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari di Cipro, constatati sui mercati rappresentativi, induce a constatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 1252/73; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3651/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3651/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 113.

⁽²⁾ GU n. L 369 del 18. 12. 1992, pag. 30.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3884/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1992****che sopprime l'importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3709/89 del Consiglio, del 4 dicembre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo per quanto riguarda il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 152 dell'atto di adesione ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, un meccanismo di compensazione all'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata «Comunità a dieci», di ortofrutticoli in provenienza dalla Spagna per i quali è fissato un prezzo di riferimento nei confronti dei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3709/89 ha stabilito le norme generali di applicazione di tale meccanismo di compensazione e che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione⁽²⁾ ne ha fissato le modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3531/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento

(CEE) n. 3716/92⁽⁴⁾, ha istituito un importo correttore da riscuotere all'importazione nella Comunità a dieci di carciofi in provenienza dalla Spagna;

considerando che le disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3709/89, relative all'istituzione di importi correttori, sono applicabili, per un determinato prodotto, soltanto durante il periodo per il quale è fissato un prezzo d'offerta comunitario per il prodotto medesimo; che il regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio⁽⁵⁾ ha posto fine al regime dei prezzi d'offerta; che occorre pertanto abrogare, con effetto dal 1° gennaio 1993, il regolamento (CEE) n. 3531/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3531/92 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3885/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1992

relativo alle modalità di applicazione del regime speciale d'importazione nel Regno Unito di burro in provenienza dalla Nuova Zelanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1972, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18,

visto il regolamento (CEE) n. 3841/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, concernente il proseguimento dell'importazione di burro neozelandese nel Regno Unito a condizioni speciali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che è opportuno prevedere modalità d'applicazione, segnatamente per quanto riguarda il controllo dell'origine e la destinazione del burro, nonché le comunicazioni che il Regno Unito deve fornire; che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 3038/89 della Commissione⁽²⁾;

considerando che il comitato di gestione del latte e dei prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3841/92

- a) è un certificato numerato rilasciato dalle autorità competenti della Nuova Zelanda;
- b) risponde alle condizioni supplementari stabilite dal Regno Unito per garantire l'identità del burro e l'esattezza dei dati che attesta;
- c) è presentato alle autorità del Regno Unito all'atto dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

2. Per garantire il rispetto dell'età minima prescritta del burro alla data dell'accettazione della dichiarazione d'importazione, il certificato indica la data di fabbricazione del burro.

3. Il Regno Unito informa la Commissione delle misure adottate in conformità del paragrafo 1, lettera b).

Articolo 2

1. Per quanto riguarda il controllo dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 3841/92, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali nel periodo considerato sono state accettate le dichiarazioni d'importazione.

2. In caso di variazione dell'importo del prelievo speciale, espresso in ecu o in moneta nazionale, il tasso da adottare è quello applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'importazione.

Articolo 3

1. Il burro neozelandese importato nel Regno Unito in virtù del regolamento (CEE) n. 3841/92 reca, in tutte le fasi della commercializzazione, l'indicazione dell'origine neozelandese.

2. Tuttavia, quando il burro neozelandese è mescolato con burro comunitario destinato al consumo diretto, il disposto del paragrafo 1 si applica soltanto sino allo stadio del condizionamento in piccoli imballaggi.

Il Regno Unito comunica alla Commissione le misure adottate a tale scopo.

Articolo 4

Per il burro destinato a beneficiare o che abbia già beneficiato del regime speciale d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3841/92, il Regno Unito comunica alla Commissione, al più tardi alla fine di ogni settimana:

- a) i quantitativi arrivati nel Regno Unito nella settimana precedente:
 - per i quali le dichiarazioni d'importazione sono state accettate,
 - per i quali dette dichiarazioni non sono state ancora accettate;
- b) le scorte immagazzinate dal Regno Unito, note alla data più recente:
 - per le quali le dichiarazioni d'importazione sono state accettate,
 - per le quali dette dichiarazioni non sono state ancora accettate;
- c) i quantitativi venduti sul mercato britannico nella settimana precedente:
 - destinati al consumo diretto,
 - mescolati con burro comunitario destinato al consumo diretto,
 - destinati ad altre utilizzazioni;

⁽¹⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 10. 10. 1989, pag. 45.

d) il totale dei quantitativi per i quali dal 1° gennaio di ciascun anno fino alla data più recente :

- sono state accettate le dichiarazioni d'importazione,
- dette dichiarazioni non sono state ancora accettate,
- i quali sono stati venduti sul mercato britannico, con la ripartizione indicata alla lettera c);

e) i quantitativi in corso di trasporto tra la Nuova Zelanda ed il Regno Unito, con l'indicazione della data del loro probabile arrivo ;

f) i prezzi di vendita praticati nello stadio della prima vendita.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3038/89 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafi 6 e 8, l'articolo 4 e, paragrafi 1 e 5, l'articolo 4 f, paragrafo 4, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, l'articolo 4 i, paragrafo 4, e l'articolo 4 k, paragrafo 2,

considerando che i regimi di premi di cui agli articoli da 4 a a 4 h del regolamento (CEE) n. 805/68 rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992⁽³⁾, con il quale è stato istituito un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari, in appresso denominato « sistema integrato »; che è quindi opportuno che il presente regolamento si limiti a disciplinare gli aspetti non ancora regolati in modo orizzontale nell'ambito del sistema integrato;

considerando che il documento amministrativo previsto dall'articolo 4 b, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68 per la gestione del premio speciale deve di norma essere definito e predisposto a livello nazionale; che per tener conto delle specifiche condizioni di gestione e di controllo nei singoli Stati membri devono essere ammesse diverse varianti dei documenti amministrativi; che per seguire in modo affidabile gli spostamenti di un animale spedito da uno Stato membro ad un altro è necessario che il documento amministrativo di scambio all'uopo rilasciato sia uniforme per tutta la Comunità;

considerando che occorre precisare che la concessione del premio speciale è subordinata al rispetto delle disposizioni riguardanti i documenti amministrativi e l'identificazione degli animali; che, conformemente all'obiettivo perseguito con l'introduzione del massimale regionale e del coefficiente di densità, gli animali interessati da tali elementi non possono più formare oggetto di una domanda di premio speciale per la stessa fascia d'età; che con riguardo al premio di destagionalizzazione occorre considerare tali animali alla stregua di quelli che sono stati ammessi a beneficiare del premio;

considerando che l'esperienza acquisita suggerisce di mantenere invariati rispetto al regime precedente i periodi di concessione del premio speciale al momento della macellazione; che per tener conto del nuovo elemento rappresentato dalle due fasce d'età è tuttavia necessario prevedere due distinte opzioni in materia di concessione; che la scelta dell'opzione A presuppone una struttura di produzione stabile, in particolare per quanto attiene alla presenza degli animali presso chi li detiene; che gli aspetti peculiari di ciascuna delle due opzioni rende necessario ed opportuno derogare a talune disposizioni applicabili al regime generale;

considerando che gli specifici problemi di controllo determinati dal fatto che le domande vengono presentate dopo la fine del periodo di detenzione esigono l'introduzione di speciali misure precauzionali riguardanti, tra l'altro, una dichiarazione preventiva di partecipazione, esigenze complementari circa il contenuto della domanda e gli elementi di prova da accludervi, ed obblighi particolari di registrazione degli animali;

considerando che le condizioni di concessione del premio di destagionalizzazione devono venir previste in modo da rendere integralmente operativo il pertinente regime a partire dal 1993, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 c, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4 d, paragrafo 8, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, dev'essere precisata la nozione di vacca nutrice; che a tale riguardo è opportuno fare riferimento alle stesse razze interessate dal regime precedente, eccezion fatta per due razze che sinora non sono state prese in considerazione ai fini della definizione di vacca nutrice; che è inoltre appropriato continuare ad applicare, per gli aspetti fondamentali, le norme di gestione già in vigore per il precedente regime del premio per vacca nutrice, in particolare per quanto riguarda la resa lattiera media e il premio nazionale complementare;

considerando che per mettere in atto il regime dei massimali individuali instaurato dai nuovi articoli del regolamento (CEE) n. 805/68 occorre precisare le norme per la determinazione e la comunicazione ai produttori di detti massimali; che è inoltre necessario definire alcuni termini affinché le pertinenti disposizioni possano essere applicate;

considerando che è opportuno, tenuto conto dell'effetto regolatore che il regime dei massimali individuali esercita sul mercato, prevedere la cessione alla riserva nazionale

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

(3) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

dei diritti al premio che non siano stati utilizzati per un determinato periodo dal rispettivo titolare ; che è altresì opportuno adottare misure adeguate per garantire che i diritti assegnati a titolo gratuito e provenienti dalla riserva nazionale siano utilizzati dai beneficiari unicamente per i fini previsti ;

considerando che l'applicazione uniforme delle disposizioni concernenti il trasferimento e la cessione temporanea di diritti presuppone la definizione di alcune norme amministrative ; che, per evitare un carico di lavoro amministrativo supplementare, è opportuno fissare ad un livello sufficientemente elevato il numero minimo di diritti che possono essere trasferiti e ceduti temporaneamente, tenendo conto naturalmente della situazione specifica dei piccoli produttori ; che tali norme devono inoltre impedire che venga trasgredito l'obbligo, di cui all'articolo 4 e, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, di cedere alla riserva nazionale, ogni qualvolta vi sia trasferimento di diritto senza trasferimento dell'azienda, una determinata percentuale dei diritti trasferiti ; che occorre altresì disporre che la cessione temporanea sia limitata nel tempo onde evitare l'elusione delle norme relative ai trasferimenti ;

considerando che va assimilato ad un trasferimento dell'azienda il caso particolare di un produttore che sfrutta solo terreni pubblici o collettivi e che trasferisce tutti i suoi diritti ad un altro produttore mettendo fine alla sua attività ;

considerando che l'applicazione di un sistema amministrativo di trasferimento in cui tutti i trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda vengano effettuati unicamente tramite la riserva nazionale implica la definizione di un quadro giuridico, onde salvaguardare la coerenza economica rispetto al sistema del trasferimento diretto dei diritti tra produttori ; che è opportuno in particolare predisporre criteri oggettivi per determinare l'importo che la riserva nazionale deve versare al produttore che abbia trasferito diritti, nonché l'importo che deve versare il produttore che riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale ;

considerando che la possibilità di scegliere come campagna di riferimento quella del 1990 o quella del 1991 comporta problemi di transizione che devono essere risolti ; che, pur avendo cura che il numero totale di diritti esistenti non venga aumentato al di là del numero di diritti acquisiti e/o potenziali corrispondenti alla campagna di riferimento prescelta, è necessario prevedere l'attribuzione iniziale di diritti a taluni produttori che si trovano in situazioni specifiche ; che, per tener conto delle circostanze eccezionali a seguito delle quali un produttore non ha chiesto il premio per la campagna o le campagne successive alla campagna di riferimento pur avendo ottenuto il premio per quest'ultima, è necessario prevedere la possibilità per tale produttore di ricevere diritti dalla riserva nazionale ; che inoltre, conformemente al principio del legittimo affidamento, è necessario prevedere, sotto forma di attribuzione di diritti supplementari,

una compensazione al produttore il cui massimale individuale non raggiunga il livello normale a causa della partecipazione ad un programma comunitario di estensivizzazione ;

considerando che le isole Canarie sono soggette soltanto dal 1° luglio 1992 alle disposizioni della politica agraria comune, in particolare a quelle del regime del premio per vacca nutrice ; che per tale motivo i massimali individuali dei produttori situati in questo territorio non possono essere fissati basandosi sui premi concessi per la campagna di riferimento ; che tuttavia, per restare quanto più possibile vicini alla situazione economica della campagna di riferimento, è opportuno fissare i massimali individuali sulla base ed entro il limite del numero di capi censiti in tale territorio nella campagna di riferimento e tenendo conto dei premi concessi ai produttori per la campagna 1992 ;

considerando che il passaggio dal regime esistente quando è entrato in vigore il regolamento (CEE) n. 2066/92 al regime dei massimali individuali può determinare, in taluni Stati membri, problemi particolari connessi ai trasferimenti dei diritti al premio da parte dei produttori che non sono proprietari delle superfici occupate dalle aziende rispettive ; che occorre disporre, per il corretto funzionamento del mercato, che tali Stati membri adottino le misure opportune per risolvere questi problemi, sempre nel rispetto del vincolo esistente tra produttore e diritti al premio quale risulta dal regime istituito dagli articoli 4 d, 4 e e 4 f del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che è necessario determinare il metodo di calcolo del coefficiente di densità ; che per semplificare l'applicazione pratica di detto coefficiente è d'uopo stabilire una data fissa per la determinazione del quantitativo di latte di riferimento ;

considerando che i regimi di premio speciale e di premio per vacca nutrice assumono l'anno civile quale periodo di riferimento ; che è quindi necessario stabilire la data che determina l'imputazione degli elementi da prendere in considerazione per l'applicazione dei regimi summenzionati ; che per garantire una gestione efficace e coerente è opportuno scegliere a tal fine la data di presentazione della domanda ;

considerando che per l'applicazione del premio di trasformazione, vanno precisati alcuni termini e le modalità relative alla presentazione delle domande ; che per consentire un controllo efficace ed agevole ad un tempo delle operazioni di trasformazione, occorre offrire agli Stati membri la facoltà di designare gli stabilimenti ammessi e di specificare i giorni di trasformazione ;

considerando che bisogna evitare che il regime di premio di trasformazione dia luogo ad abusi ; che a tale scopo vanno definite le condizioni per la concessione del premio in parola, precisando che sono tra l'altro esclusi dal beneficio dello stesso gli animali importati e quelli che presentano anomalie ; che occorre altresì specificare gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo ;

considerando che per poter controllare le misure adottate nell'ambito della riforma dei regimi di premi nel settore delle carni bovine, la Commissione dev'essere esaurientemente informata in merito alle misure d'attuazione introdotte dagli Stati membri e ai risultati quantitativi dell'applicazione di detti regimi; che è quindi necessario imporre agli Stati membri una serie di obblighi in materia di comunicazione delle informazioni;

considerando che il passaggio dai preesistenti regimi di premio a quelli nuovi pone agli Stati membri numerosi problemi amministrativi e pratici; che per agevolare detto passaggio è il caso di introdurre alcune disposizioni transitorie; che appare segnatamente opportuno non escludere completamente dalla possibilità di beneficiare del premio di cui all'articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68 i bovini maschi che abbiano già beneficiato del premio speciale in applicazione del precedente regime; che è parimenti indicato ammettere una certa elasticità per quanto riguarda l'identificazione e la registrazione degli animali, tenuto conto del fatto che i pertinenti meccanismi previsti dal sistema integrato saranno operativi soltanto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che ai fini dell'applicazione del massimale regionale nelle isole Canarie, è d'uopo prevedere disposizioni analoghe a quelle decise con riguardo al massimale individuale nel quadro del premio per vacca nutrice;

considerando che la nuova definizione di vacca nutrice esclude dal beneficio del premio alcune razze che erano invece precedentemente ammesse; che per evitare che i produttori interessati vengano indebitamente penalizzati e per favorire la conversione delle loro mandrie è opportuno continuare ad ammettere le razze di cui trattasi al beneficio del premio per un periodo transitorio comprendente le campagne 1993 e 1994, disciplinando tuttavia severamente tale deroga;

considerando che è d'uopo abrogare i regolamenti (CEE) n. 1244/82⁽¹⁾ e (CEE) n. 714/89⁽²⁾;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti agli articoli 4 a, 4 b, 4 c,

4 d, 4 e, 4 f, 4 g, 4 h, 4 i, 4 j e 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68, fatte salve le disposizioni adottate nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (in appresso denominato « sistema integrato »), istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92.

CAPITOLO I

PREMIO SPECIALE

[articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68]

Sezione 1

Regime generale

Articolo 2

Domanda⁽³⁾

1. A complemento di quanto prescritto in relazione al sistema integrato, ogni domanda di aiuto « animali » (in appresso denominato « domanda ») deve precisare:

- a) il numero di animali, ripartito per fascia di età,
- b) i documenti amministrativi che scortano gli animali oggetto della domanda.

2. Possono formare oggetto di una domanda soltanto animali che, alla data d'inizio del periodo di detenzione all'azienda abbiano:

- non meno di 8 mesi e non più di 20 mesi per la prima fascia di età,
- non meno di 21 mesi per la seconda fascia di età.

Articolo 3

Documenti amministrativi

1. Gli Stati membri dispongono che, al più tardi a partire dalla prima domanda di premio, ogni animale sia provvisto di un documento amministrativo nazionale, inteso a garantire che venga concesso un solo premio per singolo capo e per singola fascia di età.

⁽¹⁾ Vedi articolo 6, paragrafo 1 del progetto di regolamento del Consiglio sul sistema integrato. Gli altri elementi della domanda verranno specificati nelle modalità di applicazione del sistema integrato.

⁽¹⁾ GU n. L 143 del 20. 5. 1982, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 21. 3. 1989, pag. 38.

2. Gli Stati membri possono disporre che il documento amministrativo nazionale consista:

- in un documento che accompagna ogni singolo animale;
- in un registro tenuto dal produttore, contenente tutti i dati previsti per il documento amministrativo, a condizione che, a partire dalla data di presentazione della prima domanda, gli animali in questione rimangano presso lo stesso produttore fino alla loro immissione sul mercato a fini di macellazione;
- in un registro tenuto all'autorità centrale, contenente tutti i dati previsti per il documento amministrativo, a condizione che lo Stato membro (o la regione di uno Stato membro) che si avvale di questa possibilità proceda a controlli in loco di tutti gli animali oggetto di domanda, verifichi i loro spostamenti e faccia obbligo ai produttori di apporre su ogni capo controllato un contrassegno indelebile (perforazione dell'orecchio).

Gli Stati membri che decidono di ricorrere a una di tali possibilità ne informano tempestivamente la Commissione, notificandole le norme di applicazione da essi adottate al riguardo. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, soltanto la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord sono considerate come regioni di uno Stato membro.

3. Per ogni animale avente diritto al premio che forma oggetto di scambio intracomunitario, lo Stato membro di provenienza rilascia, dietro richiesta da presentare prima della transazione, un apposito documento amministrativo, il cui modello è riprodotto nell'allegato I. In base al documento amministrativo di scambio, lo Stato membro destinatario rilascia, su richiesta, un documento amministrativo nazionale.

Tuttavia, qualora il documento amministrativo nazionale di uno Stato membro corrisponda pienamente al summenzionato modello, esso può essere utilizzato direttamente come documento amministrativo di scambio, sempreché questa denominazione figuri nel titolo del documento stesso.

4. Gli Stati membri collaborano tra loro per controllare nel modo più efficace l'autenticità dei documenti amministrativi di scambio presentati.

Articolo 4

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione ha una durata di due mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono tuttavia accordare al produttore la facoltà di stabilire altre date iniziali, sempreché non distino più di due mesi dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 5

Massimale regionale

1. Se applicando la riduzione proporzionale per determinare il numero di animali aventi diritto al premio si ottiene come risultato un numero non intero, viene concessa per la parte decimale una frazione corrispondente dell'importo unitario del premio; a tal fine si tiene conto soltanto del primo decimale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 30 giugno 1993:

- le regioni determinate,
- il numero di bovini maschi per regione che costituisce il massimale regionale;

b) entro il 30 giugno di ogni anno civile, il numero degli animali — ripartiti per fascia di età — per i quali, a seguito dell'applicazione del massimale regionale, non è stato concesso il premio speciale per l'anno civile precedente.

Articolo 6

Massimale individuale

Prima di assegnare i massimali individuali, gli Stati membri ne danno comunicazione alla Commissione, indicando i criteri che intendono applicare in proposito.

Articolo 7

Concessione del premio

1. Per la concessione del premio vengono presi in considerazione soltanto gli animali:

- provvisti del rispettivo documento amministrativo nazionale e
- debitamente identificati conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

2. Gli animali che non sono stati ammessi al beneficio del premio in seguito all'applicazione o del coefficiente di densità o della riduzione proporzionale di cui all'articolo 4 b, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, non possono più formare oggetto di una domanda per la stessa fascia di età e sono considerati alla stregua di animali che hanno ottenuto il premio.

Sezione 2

Concessione del premio alla macellazione
 [articolo 4 b, paragrafo 5 del regolamento (CEE)
 n. 805/68]

Articolo 8

Opzioni in materia di concessione

1. Gli Stati membri possono decidere di accordare il premio speciale al momento della macellazione degli animali o della loro prima immissione sul mercato a fini di macellazione, secondo una delle opzioni seguenti:

- concessione per la prima fascia di età e concessione congiunta per entrambe le fasce di età, sempreché la rispettiva struttura di produzione lo consenta (opzione A), oppure
- concessione soltanto per la seconda fascia di età (opzione B).

2. Gli Stati membri che abbiano fatto uso di una delle due possibilità di cui al paragrafo 1, dispongono che il premio possa essere concesso anche al momento della spedizione di animali aventi diritto verso un altro Stato membro o della loro esportazione verso un paese terzo.

3. In deroga al disposto degli articoli 2, 3 e 4, in caso di ricorso ad una delle due possibilità di cui al paragrafo 1, la concessione del premio è subordinata all'osservanza delle disposizioni sotto riportate.

Articolo 9

Dichiarazione di partecipazione

Per poter fruire del premio per un determinato anno civile, ogni produttore presenta, anteriormente all'inoltro della prima domanda per lo stesso anno civile, una dichiarazione di partecipazione, nella quale devono figurare:

- nome e indirizzo del produttore medesimo,
- un'indicazione approssimativa del numero di animali per il quale egli intende chiedere il premio per l'anno civile in questione.

Articolo 10

Domanda

1. La domanda di aiuto « animali » dev'essere presentata entro e non oltre 30 giorni dopo la macellazione dell'animale o la sua prima immissione sul mercato. In caso di spedizione dell'animale verso un altro Stato membro o di sua esportazione verso un paese terzo, la domanda deve essere presentata prima che l'animale stesso lasci il territorio dello Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione della domanda tramite una persona diversa dal produttore; in questo caso, la domanda dovrà recare nome e indirizzo del produttore ammissibile al premio.

2. A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, ogni domanda deve contenere:

a) se presentata dopo la macellazione, un attestato del macello recante:

- nome e indirizzo del macello stesso,
- data di macellazione, nonché numeri d'identificazione e numeri di macellazione degli animali,
- una dichiarazione in cui si certifica che il peso della carcassa è pari o superiore a 200 kg.

Lo Stato membro verifica l'esattezza degli attestati mediante controlli regolari e non preannunciati;

b) se presentata dopo la prima immissione sul mercato:

- nome e indirizzo dell'acquirente,
- numeri d'identificazione degli animali,
- una dichiarazione in cui si certifica che il peso vivo dell'animale è pari o superiore a 370 kg;

c) se presentata dopo la spedizione verso un altro Stato membro o l'esportazione verso un paese terzo:

- nome e indirizzo dello spediteore o dell'esportatore,
- numeri d'identificazione degli animali,
- una dichiarazione in cui si certifica che l'animale ha compiuto almeno dieci mesi di età.

Fatto salvo l'articolo 15, lettera a), la domanda deve essere corredata del documento amministrativo nazionale.

3. In caso di spedizione dell'animale verso un altro Stato membro o di sua esportazione verso un paese terzo, la prova di avvenuta spedizione o esportazione di cui all'articolo 13 dev'essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data di uscita dell'animale stesso dal territorio dello Stato membro interessato.

Articolo 11

Macellazione

In caso di concessione del premio alla prima immissione sul mercato, gli animali devono essere macellati entro 15 giorni dalla data della loro prima immissione sul mercato.

Gli Stati membri si accertano che tale disposizione venga rispettata.

Articolo 12

Peso e presentazione della carcassa

1. Il peso della carcassa viene determinato in base ad una carcassa conforme ai requisiti definiti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione ⁽¹⁾.

Se la presentazione della carcassa non risponde a tali requisiti, si applicano i coefficienti correttivi precisati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 23.

2. Se la macellazione avviene in un macello che non è soggetto all'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, lo Stato membro può autorizzare la determinazione del peso in base al peso vivo dell'animale macellato.

In tal caso, il peso della carcassa è considerato superiore a 200 kg, se il peso vivo dell'animale macellato era superiore a 370 kg.

Articolo 13

Spedizione o esportazione

1. In caso di spedizione di un animale verso un altro Stato membro, la prova della transazione viene fornita con una dichiarazione dello speditore indicante la destinazione dell'animale stesso.

2. In caso di esportazione di un animale verso un paese terzo, la prova di uscita dal territorio doganale della Comunità viene fornita secondo le stesse modalità valide per la restituzione all'esportazione.

Articolo 14

Registro

Fermo restando quanto previsto nell'ambito del sistema integrato, ogni bovino maschio presente all'azienda dev'essere iscritto con il proprio numero d'identificazione nel registro del produttore al più tardi il terzo giorno successivo all'arrivo dell'animale nell'azienda.

Articolo 15

Opzione A

Qualora si ricorra all'opzione A:

- a) gli Stati membri possono sospendere l'applicazione del documento amministrativo nazionale; in tal caso, prendono provvedimenti onde evitare la doppia concessione del premio per la stessa fascia di età in favore di animali che formino oggetto di scambio intracomunitario;
- b) gli Stati membri prevedono la concessione del premio per la seconda fascia di età in favore degli animali che formino oggetto di scambio intracomunitario dopo aver compiuto 19 mesi di età;
- c) il periodo di detenzione:
 - è di due mesi prima della prima immissione sul mercato, nel caso di animali per i quali sia stata presentata domanda di premio per la prima fascia di età,
 - è di quattro mesi a partire dal primo giorno del ventesimo mese di vita, nel caso di animali per i quali sia stata presentata domanda congiunta di premio per le due fasce di età;

d) per calcolare il coefficiente di densità, ogni animale oggetto di domanda congiunta per le due fasce di età viene conteggiato due volte.

Articolo 16

Opzione B

Qualora si ricorra all'opzione B, il periodo di detenzione è di due mesi a partire, al più presto, dal primo giorno del ventiduesimo mese di vita degli animali in questione.

Articolo 17

Concessione e versamento del premio

Il premio è concesso e versato al produttore che ha presentato la relativa domanda o il cui nome figura nella medesima.

Articolo 18

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima dell'inizio dell'anno civile in causa, l'opzione prescelta e le relative modalità.

CAPITOLO II

PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE

[articolo 4 c del regolamento (CEE) n. 805/68]

Articolo 19

Applicazione del premio

Al più tardi il 1° luglio di ogni anno civile, la Commissione decide in quali Stati membri il premio di destagionalizzazione possa venir concesso per l'anno civile successivo. Per quanto riguarda l'anno civile 1993, la Commissione decide entro il 31 dicembre 1992.

Articolo 20

Diritto al premio

1. Il premio può essere concesso soltanto per i bovini che abbiano già ottenuto il premio speciale in uno Stato membro in cui vige il premio di destagionalizzazione — in virtù dell'ex articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 o dell'articolo 4 b del medesimo — e che vengano macellati in uno Stato membro in cui vige parimenti il premio di destagionalizzazione.

2. Può fruire del premio soltanto il produttore che ha detenuto per ultimo l'animale prima della macellazione.

Articolo 21

Domanda di premio

1. Il produttore presenta la domanda di premio all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è situata la sua azienda.

2. Ogni domanda contiene un attestato del macello indicante :

- a) nome e indirizzo del macello in cui sono stati macellati gli animali dichiarati,
- b) numeri d'identificazione e di macellazione degli animali, nonché data di macellazione.

La domanda è corredata dei documenti amministrativi nazionali, tranne per gli animali che abbiano ottenuto il premio speciale esclusivamente in virtù dell'ex articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68.

Gli Stati membri provvedono a verificare l'effettiva concessione del premio speciale e accertano l'esattezza degli attestati di cui sopra mediante controlli regolari e non preannunciati.

CAPITOLO III

PREMIO PER VACCA NUTRICE

[articolo 4 d del regolamento (CEE) n. 805/68]

Sezione 1

Regime generale

Articolo 22

Vacche ad orientamento carneo

Le vacche appartenenti alle razze bovine indicate nell'allegato II del presente regolamento non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento carneo ai sensi dell'articolo 4 a, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 23

Periodo di detenzione

Il periodo di detenzione di sei mesi, menzionato all'articolo 4 d, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 805/68, ha inizio il giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 24

Domanda

1. A complemento di quanto prescritto nell'ambito del sistema integrato, qualora il premio venga richiesto in base all'articolo 4 d, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, la domanda di aiuto « animali » (denominata in appresso « domanda ») deve recare :

- a) una dichiarazione indicante il quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore all'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nel

corso dell'anno civile in questione. Se tale quantitativo non è noto alla data di presentazione della domanda, esso viene comunicato all'autorità competente non appena possibile ;

- b) un impegno del produttore a non aumentare il suo quantitativo di riferimento individuale oltre il massimale regolamentare, per un periodo di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), le domande possono essere presentate nel corso di un periodo globale di sei mesi compreso in un anno civile, che verrà stabilito dallo Stato membro.

Articolo 25

Resa lattiera media

La resa lattiera media è calcolata in base alle rese medie indicate nell'allegato III del presente regolamento. Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare per questo calcolo un documento da essi riconosciuto, certificante la resa media della mandria lattiera del produttore.

Articolo 26

Premio nazionale complementare

1. Può essere concesso un premio nazionale complementare soltanto :

- al produttore che fruisca per lo stesso anno civile del premio comunitario per vacca nutrice,
- e limitatamente al numero di animali ammesso a beneficiare di questo premio.

2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari, per quanto riguarda la concessione del premio complementare, informandone tempestivamente la Commissione prima di metterle in vigore.

Sezione 2

Massimale individuale, riserve, trasferimenti

[articoli 4 d, 4 e e 4 f del regolamento (CEE) n. 805/68]

Articolo 27

Massimale individuale

1. Gli Stati membri fissano per ogni produttore un massimale individuale, secondo le modalità e condizioni definite all'articolo 4 d, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. A tal fine, si tiene conto del numero di vacche nutrici ammesse al beneficio del premio per il periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1244/82 iniziato nell'anno di riferimento prescelto.

3. L'entità del massimale individuale viene comunicata ad ogni produttore non appena possibile e, comunque, non oltre il 31 ottobre 1993. Qualora il numero di premi da versare per l'anno di riferimento non sia ancora definitivamente fissato a causa di un disaccordo tra il produttore e l'autorità competente, può venir comunicato un massimale individuale provvisorio.

4. Se un produttore, essendo stato escluso dal beneficio del premio in seguito all'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1244/82, non ha chiesto il premio:

- per l'anno di riferimento, si considera che egli abbia fruito del premio per il numero di animali ammissibili constatato all'atto del controllo che ha dato luogo all'applicazione della disposizione suddetta;
- per uno degli anni successivi all'anno di riferimento, sino al 1992 incluso, si considera che egli abbia fatto domanda per il numero di animali ammissibili constatato all'atto del controllo che ha dato luogo all'applicazione della disposizione suddetta.

Articolo 28

Definizioni

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 d, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68:

- per «l'anno di riferimento più vicino» si intende l'anno di riferimento, più vicino sia all'anno di riferimento prescelto, sia all'anno 1993, durante il quale non esistevano le circostanze in causa;
- possono essere considerate «circostanze naturali» le circostanze che hanno dato luogo all'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1244/82, nonché le circostanze sotto esposte, a condizione che queste ultime si siano verificate prima della presentazione della domanda o anteriormente al termine di presentazione delle domande di premio per l'anno di riferimento e che siano riconosciute dall'autorità competente:
 - una grave catastrofe naturale che abbia danneggiato seriamente l'azienda del produttore;
 - la distruzione accidentale delle riserve foraggere o dei fabbricati del produttore destinati all'allevamento della sua mandria di vacche nutrici;
 - una epizoozia che abbia reso necessario l'abbattimento di almeno la metà della mandria di vacche nutrici del produttore.

Articolo 29

Comunicazioni

Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 agosto 1993:

- la somma dei massimali individuali, ripartita per tipo di regione (svantaggiata e non svantaggiata), somma che la Commissione mette a raffronto con il totale dei

premi concessi in base alle domande ritenute ammissibili per l'anno di riferimento;

- il numero di diritti supplementari al premio accordati ai produttori in virtù dell'articolo 4 d, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68, precisando il tipo di circostanze naturali in causa.

Articolo 30

Riserve nazionali

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1992, la percentuale di riduzione approvata in applicazione dell'articolo 4 f, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68.
2. A decorrere dall'anno civile 1994, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
 - entro il 30 aprile di ogni anno civile, il numero di diritti al premio ceduti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;
 - entro il 30 aprile di ogni civile, il numero di diritti al premio accordati, conformemente all'articolo 4 f, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, nel corso dell'anno civile precedente;
 - entro il 30 aprile di ogni anno civile, il numero totale dei diritti al premio accordati nel corso dell'anno civile precedente ai produttori delle zone svantaggiate e provenienti dalla riserva addizionale.

Articolo 31

Zone svantaggiate

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 f, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 805/68 e delle disposizioni del presente regolamento, per «produttore di una zona svantaggiata» si intende un produttore di carni bovine:

- la cui azienda sia situata nelle zone definite a norma dell'articolo 3 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio⁽¹⁾ oppure
- di cui almeno il 50 % della superficie agricola utilizzata dell'azienda, ai sensi dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio⁽²⁾, si trovi nelle zone suddette e venga utilizzato per la produzione bovina.

Articolo 32

Diritti ottenuti gratuitamente

Qualora un produttore abbia ottenuto gratuitamente diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale:

- a) egli non è autorizzato a trasferire o a cedere temporaneamente i suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi;

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1988, pag. 1.

- b) se egli non fa valere la totalità dei suoi diritti nel corso dei tre anni civili successivi, lo Stato membro ritira la media dei diritti non utilizzati in questi tre anni civili e li riversa nella riserva nazionale.

Articolo 33

Utilizzazione di diritti

Fatto salvo il disposto dell'articolo 32 e tranne casi eccezionali debitamente giustificati, se un produttore non ha utilizzato almeno il 50 % dei propri diritti durante due anni civili consecutivi, la quota non utilizzata nel corso dell'ultimo anno civile viene versata nella riserva nazionale.

Articolo 34

Trasferimento dei diritti e cessione temporanea

1. Il numero minimo di diritti al premio che possono essere oggetto di un trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda è fissato a:

- 5 per i produttori che detengono più di 25 diritti;
- 3 per i produttori che detengono non meno di 10 e non più di 25 diritti.

Per i produttori che detengono meno di 10 diritti al premio, gli Stati membri possono fissare un numero minimo di diritti, che può variare secondo le loro strutture di produzione ma non deve essere superiore a 3.

2. Il trasferimento dei diritti al premio nonché la cessione temporanea di tali diritti acquistano efficacia esclusivamente dopo la loro notifica congiunta alle autorità competenti dello Stato membro, effettuata dal produttore che trasferisce e/o cede i diritti e dal produttore che li riceve.

Tale notifica deve essere effettuata entro un termine che sarà fissato dallo Stato membro e, al più tardi, due mesi prima del giorno iniziale del periodo di presentazione delle domande stabilito da ciascuno Stato membro.

Per l'anno 1993 tale notifica è però effettuata entro la data stabilita dallo Stato membro.

3. La cessione temporanea può riguardare soltanto anni civili interi e, per lo meno, il numero minimo di diritti di cui al paragrafo 1. Nell'arco di un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima cessione, il produttore deve utilizzare direttamente, salvo in caso di trasferimento, tutti i suoi diritti nel corso di almeno due anni civili consecutivi. Qualora una di queste condizioni non sia soddisfatta, la cessione non è più valida. Tuttavia, per i produttori che aderiscono a programmi di estensivizzazione riconosciuti dalla Commissione, gli Stati membri possono prevedere una proroga della durata complessiva della cessione temporanea in funzione di detti programmi.

Articolo 35

Modifica del massimale individuale

In caso di trasferimento e di cessione temporanea dei diritti al premio, gli Stati membri stabiliscono il nuovo massimale individuale e, prima che abbia inizio il primo periodo da essi previsto per la presentazione delle domande di premio, comunicano ai produttori interessati il numero dei rispettivi diritti al premio.

Articolo 36

Produttori non proprietari delle superfici da essi utilizzate

Il produttore che utilizza solo terreni pubblici o collettivi e che decide di non utilizzarli più e di trasferire tutti i propri diritti ad un altro produttore è assimilato al produttore che vende o trasferisce la propria azienda. In tutti gli altri casi, tale produttore è assimilato al produttore che trasferisce soltanto i diritti al premio.

Articolo 37

Trasferimento tramite la riserva nazionale

Se uno Stato membro prevede che il trasferimento dei diritti senza trasferimento dell'azienda debba essere effettuato tramite la riserva nazionale, detto Stato membro applica disposizioni nazionali analoghe a quelle previste agli articoli da 33 a 37 del presente regolamento. In tal caso:

- gli Stati membri possono disporre che la cessione temporanea si effettui tramite la riserva nazionale;
- all'atto del trasferimento dei diritti al premio o della cessione temporanea qualora si applichi il disposto del primo trattino, il trasferimento alla riserva acquista efficacia soltanto dopo relativa notifica da parte delle competenti autorità dello Stato membro al produttore che effettua il trasferimento e/o la cessione, mentre il trasferimento dalla riserva ad un altro produttore acquista efficacia soltanto dopo relativa notifica a detto produttore da parte delle stesse autorità.

Inoltre, tali disposizioni devono prescrivere che, per la parte dei diritti non corrispondente a quella di cui all'articolo 4 e, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 805/68, lo Stato membro effettui un pagamento corrispondente a quello che sarebbe derivato da un trasferimento diretto tra produttori, tenendo conto in particolare dell'andamento della produzione nello Stato membro di cui trattasi. Questo pagamento è pari a quello che verrà chiesto al produttore, il quale riceverà diritti equivalenti provenienti dalla riserva nazionale.

Articolo 38

Disposizioni specifiche

1. Qualora dei produttori abbiano presentato domanda di premio per la prima volta per l'anno 1991 o 1992:

- a) se hanno ereditato o rilevato l'azienda da un altro produttore che, dopo aver fruito del premio per l'anno di riferimento, abbia cessato la produzione bovina, ottengono i diritti al premio che quest'ultimo avrebbe ottenuto se avesse continuato a produrre fino al 1992. Ai fini dell'applicazione della presente lettera a), viene tenuto conto soltanto delle domande presentate per le aziende ereditate o rilevate;
- b) se l'anno suddetto è direttamente successivo all'anno di riferimento prescelto dallo Stato membro, quest'ultimo può accordare a tali produttori — oltre all'utilizzazione delle riserve di cui all'articolo 4 f, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 805/68 — diritti al premio, a condizione che non ne fruiscono in virtù della lettera a). Tuttavia, il numero totale dei diritti così concessi in ciascuno Stato membro non può in alcun caso superare il totale dei diritti potenziali corrispondenti ai produttori che hanno ottenuto il premio per l'anno di riferimento ed hanno cessato la produzione senza successore od altra persona che abbia rilevato l'azienda nell'anno civile seguente, nonché ai produttori di cui al paragrafo 2. Qualora il numero dei diritti così concessi sia inferiore al numero dei suddetti diritti potenziali, la differenza può essere versata nella riserva nazionale.

2. I produttori che abbiano ottenuto il premio per l'anno di riferimento ma che, a motivo di circostanze eccezionali, non abbiano chiesto il premio per l'anno civile 1991 e/o 1992, pur continuando a produrre, possono, se del caso, ricevere diritti al premio provenienti dalla riserva nazionale.

3. Al produttore che durante l'anno di riferimento scelto dallo Stato membro abbia partecipato ad un programma di estensivizzazione della produzione a norma del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio⁽¹⁾ viene assegnato dietro sua richiesta, al termine della partecipazione a tale programma, un numero supplementare di diritti al premio pari alla differenza tra il numero dei premi versati per l'anno di riferimento e il numero dei premi versati per l'anno che precede quello in cui il produttore ha iniziato a partecipare al programma stesso. In questo caso:

- a) il produttore non è autorizzato a trasferire o cedere temporaneamente i suoi diritti nei tre anni civili successivi;
- b) qualora il produttore non faccia valere la totalità dei propri diritti nei tre anni civili successivi, lo Stato membro ritira e riversa nella riserva nazionale la media dei diritti non utilizzati in questi tre anni.

4. Ai produttori insediati nel territorio delle isole Canarie che hanno chiesto il premio per la prima volta

per l'anno civile 1992, sono attribuiti diritti al premio alle seguenti condizioni:

- a) è fissato un massimale regionale corrispondente ai dati statistici che rappresentano il numero delle vacche nutrici presenti in tale territorio durante l'anno di riferimento scelto dalla Spagna, massimale che non può peraltro superare il limite di 8 000 capi;
- b) nel limite del suddetto massimale regionale è fissato un massimale individuale per produttore, tenendo conto sia del numero di capi per i quali il premio è stato concesso per l'anno civile 1992, sia degli elementi correttivi indicati all'articolo 4 d, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 805/68.

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 30 aprile 1993, le disposizioni nazionali d'applicazione, nonché il numero dei diritti al premio accordati in virtù dei paragrafi da 1 a 4.

6. Le domande presentate per l'anno 1993 per un numero di animali che oltrepassa il massimale individuale stabilito conformemente all'articolo 27, paragrafo 1 del presente regolamento verranno ridotte al numero corrispondente a detto massimale.

Articolo 39

Problemi particolari

Se necessario, gli Stati membri adottano le opportune misure transitorie per trovare soluzioni eque ai problemi che potrebbero insorgere nei rapporti contrattuali esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tra produttori non proprietari di tutti i terreni che utilizzano ed i proprietari dei terreni stessi, in caso di trasferimento del diritto al premio o nell'eventualità di altre azioni aventi il medesimo effetto. Siffatte misure possono essere adottate soltanto per risolvere le difficoltà eventualmente provocate dall'introduzione di un regime di diritto al premio vincolato al produttore e, in ogni caso, devono rispettare i principi che regolano questo vincolo.

Articolo 40

Diritti parziali

1. Se il risultato dei calcoli da effettuare in sede di applicazione delle norme della presente sezione non è un numero intero, il valore di cui viene tenuto conto si arresta al primo decimale.

2. Se l'applicazione delle norme della presente sezione fa sorgere diritti parziali al premio presso un produttore o presso la riserva nazionale, tali diritti parziali vengono addizionati.

3. Se un produttore detiene un diritto parziale, viene concessa in virtù di questo diritto parziale soltanto la frazione corrispondente dell'importo unitario del premio.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AL PREMIO SPECIALE E AL PREMIO PER VACCA NUTRICE

Articolo 41

Domanda

1. Gli Stati membri possono disporre, per motivi amministrativi, che la domanda verta su un numero minimo di animali, a condizione che tale numero non sia superiore a tre.
2. Gli Stati membri possono stabilire :
 - a) periodi e date per la presentazione delle domande di premio,
 - b) il numero di domande che un produttore può presentare per singolo regime di premi e per singolo anno civile.

Articolo 42

Coefficiente di densità

1. Per ogni produttore che, per lo stesso anno civile, presenti :
 - una domanda di aiuto « superfici » ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92
 - ed almeno una domanda di premio speciale o di premio per vacca nutrice,
 le autorità competenti stabiliscono il numero di UBS corrispondente al numero di animali per il quale può essere concesso un premio, correlativamente alla superficie foraggera aziendale.
2. Il numero di capi preso in considerazione ai fini dell'applicazione del limite di 15 UBA viene calcolato conformemente all'articolo 4g, paragrafo 3, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 805/68.
3. Per calcolare il coefficiente di densità :
 - a) si tiene conto del quantitativo di riferimento individuale di latte attribuito al produttore all'inizio del periodo di dodici mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia durante l'anno civile in causa ;
 - b) si provvede a determinare, a norma dell'articolo 25 del presente regolamento, il numero di vacche lattiere necessario per produrre tale quantitativo di riferimento.
4. Per calcolare il numero degli animali che possono beneficiare di un premio :
 - a) il numero di ettari determinato in base alle regole prescritte nell'ambito del sistema integrato viene moltiplicato per il coefficiente di densità applicabile durante l'anno civile in causa ;
 - b) dal risultato di questa moltiplicazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di vacche lattiere necessario per produrre il quantitativo di riferimento di latte assegnato al produttore ;

- c) dal risultato di tale operazione si detrae il numero di UBA corrispondente al numero di ovini e/o caprini per il quale è stata presentata domanda di premio.

Per l'applicazione della tabella di conversione riprodotta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (¹), una vacca lattiera corrisponde a 1,0 UBA.

Il valore finale così ottenuto corrisponde al numero massimo di UBA per il quale possono essere concessi il premio speciale ed il premio per vacca nutrice.

5. Gli Stati membri comunicano ad ogni produttore interessato il coefficiente di densità accertato per la sua azienda ed il numero di UBA che ne risulta per il quale può essere concesso un premio.

Articolo 43

Importo complementare

1. Le autorità competenti procedono all'identificazione dei produttori che, per un determinato anno civile, fruiscono del premio speciale e/o del premio per vacca nutrice e per la cui azienda è stato constatato, per lo stesso anno civile, un coefficiente di densità inferiore a 1,4 UBA/ha.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, i riproduttori esentati dall'applicazione del coefficiente di densità per effetto del limite di 15 UBA possono fruire dell'importo complementare, a condizione di aver presentato una domanda di aiuto « superfici », conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92.
3. Gli importi complementari sono versati ai produttori aventi diritto unitamente agli importi dovuti a titolo di pagamento definitivo del premio.

Articolo 44

Versamento di anticipi

1. In base ai risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco, l'autorità competente versa al produttore, per il numero di capi giudicato ammissibile, un anticipo pari al 60 % del premio speciale o del premio per vacca nutrice.
- L'anticipo può essere versato soltanto a decorrere dal 1° novembre dell'anno civile per il quale è chiesto il premio.
2. Il pagamento definitivo del premio verte su un ammontare pari alla differenza tra l'anticipo versato ed il premio cui il produttore ha diritto.

Articolo 45

Anno d'imputazione

Il fatto generatore per determinare l'anno d'imputazione degli animali oggetto dei regimi di premi ed il numero di UBA da prendere in considerazione per calcolare il coefficiente di densità è rappresentato dalla data di presentazione della domanda.

(¹) GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

CAPITOLO V

PREMIO DI TRASFORMAZIONE

[articolo 4 i del regolamento (CEE) n. 805/68]

Articolo 46

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, si intende per:

- « operatore »: il produttore o qualunque altra persona fisica o giuridica che esercita attività commerciali nel settore dei bovini vivi e che è iscritto in un registro pubblico dello Stato membro interessato dalla misura in oggetto, nel cui territorio si trova la sua sede sociale;
- « trasformazione »: la macellazione di un animale ai fini dell'utilizzazione dei prodotti così ottenuti conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto V della direttiva 64/433/CEE del Consiglio⁽¹⁾;
- « razza lattiera »: una delle razze elencate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 47

Domanda di premio

1. La domanda di premio dev'essere presentata dall'operatore all'autorità competente al più tardi tre giorni prima della trasformazione dell'animale.
2. Ogni domanda deve indicare:
 - a) il numero degli animali di cui è prevista la trasformazione,
 - b) il centro ed il giorno previsti per la trasformazione degli animali dichiarati,
 - c) che gli animali sono nati nella Comunità.

Articolo 48

Condizioni di trasformazione

1. La trasformazione di un animale intesa all'ottenimento del premio può aver luogo soltanto in un centro di trasformazione, riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio esso è situato.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di stabilire i giorni in cui gli animali oggetto di domanda di premio possono essere presentati e trasformati nei centri suddetti.

Articolo 49

Concessione del premio, controllo

1. Salvo causa di forza maggiore, la concessione del premio è subordinata alla condizione che ogni animale per il quale è stata inoltrata una domanda:

- sia conforme a quanto disposto dall'articolo 4 i del regolamento (CEE) n. 805/68;
- sia nato nella Comunità;
- venga presentato in uno stato generale che non denoti la presenza di anomalie sul piano sanitario o di malformazioni;
- venga trasformato nel centro di trasformazione precisato nella domanda stessa e alla data ivi indicata; tuttavia, nei casi di forza maggiore, il premio è concesso a condizione che, entro i dieci giorni successivi all'evento di cui trattasi, l'operatore dimostri all'autorità competente che l'animale è stato trasformato in un centro di trasformazione riconosciuto e prima di superare l'età di 10 giorni.

2. Nei giorni stabiliti per la presentazione e la trasformazione degli animali, ogni Stato membro procede, nei centri di trasformazione, a un controllo materiale permanente, inteso a verificare l'osservanza delle condizioni prescritte per l'erogazione del premio. Per ogni animale controllato i controlli effettuati danno luogo alla stesura di un verbale.

3. Qualora si constati che il numero di animali indicato nella domanda è superiore a quello degli animali presentati al centro di trasformazione, il premio è concesso per il numero degli animali presentati, diminuito della differenza rilevata.

Articolo 50

Versamento del premio

I premi per gli animali trasformati nel corso di un mese vengono versati in un'unica soluzione entro un termine massimo di due mesi dalla fine del mese in causa.

Articolo 51

Pagamento indebito

In caso di pagamento indebito del premio, si applicano le disposizioni adottate nell'ambito del sistema integrato⁽²⁾ in materia di ripetizione dell'indebito.

Articolo 52

Comunicazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi adottate per istituire il regime di premi di trasformazione.
2. Gli Stati membri che decidono di non applicare il premio ne informano la Commissione al più tardi un mese in anticipo.

⁽²⁾ Vedi il regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del sistema integrato, che verrà adottato in seguito.

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
- i centri di trasformazione da essi riconosciuti, nonché gli eventuali ritiri del riconoscimento,
 - ogni mercoledì, il numero di animali per i quali è stato chiesto il premio nella settimana precedente.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 53

Conversione in moneta nazionale

La conversione degli importi dei premi in moneta nazionale viene effettuata:

- a) per i premi di destagionalizzazione e di trasformazione, secondo il tasso di conversione agricolo applicabile il 1° gennaio dell'anno civile in cui l'animale è stato macellato;
- b) per gli altri premi e per l'importo complementare, secondo il tasso di conversione agricolo applicabile il 1° gennaio dell'anno civile per il quale è concesso il premio e/o l'importo in questione.

Articolo 54

Nuovi Länder tedeschi

In sede di applicazione dell'articolo 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68, la Germania terrà conto delle strutture agrarie esistenti nei nuovi Länder, nonché dell'evoluzione prevedibile delle rispettive strutture di produzione agricola.

Articolo 55

Misure d'applicazione nazionali

Gli Stati membri adottano tutte le altre misure utili per la corretta applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.

Articolo 56

Comunicazioni

1. A decorrere dal 1994, entro il 30 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per l'anno civile precedente:
 - il numero dei bovini maschi per i quali sono state accolte domande di premio speciale, ripartendo tale numero per fascia di età e segnalando l'eventuale concessione dell'importo complementare previsto per le aziende il cui coefficiente di densità è inferiore a 1,4 UBA/ha;
 - il numero delle vacche nutrici per le quali sono state accolte domande di premio per vacca nutrice, ripartendo tale numero secondo i regimi di cui all'articolo

4 d, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 e segnalando l'eventuale concessione dell'importo complementare previsto per le aziende il cui coefficiente di densità è inferiore a 1,4 UBA/ha.

2. A decorrere dal 1993, entro il 1° agosto di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero degli animali per i quali sono state accolte domande di premio di destagionalizzazione.

Articolo 57

Passaggio al nuovo regime di premio speciale

1. Gli animali per i quali è stato corrisposto un premio speciale in virtù dell'ex articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 805/68 non sono ammissibili, per la prima fascia di età, al premio speciale di cui all'articolo 4 b del medesimo regolamento.

2. Gli Stati membri che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4 b del regolamento (CEE) n. 805/68, decidono di passare dal regime generale di premio speciale al regime di premio concesso alla macellazione degli animali o alla loro prima immissione sul mercato a fini di macellazione, o viceversa, possono, per le domande presentate fino al 31 marzo 1993 al più tardi, applicare parallelamente entrambi i regimi alle condizioni precisate dagli articoli 4 b e 4 g del regolamento (CEE) n. 805/68 e delle norme del presente regolamento. In tal caso, gli Stati membri possono mettere in vigore disposizioni in materia di detenzione analoghe a quelle previste dal regime istituito dal regolamento (CEE) n. 468/87 del Consiglio (1).

Essi adottano le misure necessarie per evitare che l'applicazione del presente articolo dia luogo alla doppia concessione del premio per la stessa fascia di età.

3. Fino all'entrata in vigore del sistema alfanumerico d'identificazione e di registrazione dei bovini, menzionato all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92, il produttore indica nella domanda di premio speciale per la seconda fascia di età se la domanda stessa verte su animali non castrati.

4. In deroga all'articolo 4:

- a) per le domande presentate tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 1993 gli Stati membri possono ridurre il periodo di detenzione a un mese per fascia di età;
- b) per le domande presentate nel gennaio 1993, gli Stati membri possono considerare che il periodo di detenzione sia iniziato nel dicembre 1992. In questo caso, la domanda deve essere corredata di una dichiarazione del produttore, attestante che egli ha effettivamente proceduto per almeno un mese all'ingrasso dell'animale e che la sua azienda dispone dei mezzi di produzione che hanno reso possibile l'ingrasso durante tale periodo.

(1) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 4.

5. I produttori insediati nel territorio delle isole Canarie, che hanno chiesto il premio speciale per la prima volta per l'anno civile 1992, possono fruire del premio alle condizioni seguenti:

- a) è fissato un massimale regionale corrispondente ai dati statistici che rappresentano il numero di animali ammissibili presenti in tale territorio durante l'anno di riferimento scelto dalla Spagna, massimale che non può peraltro superare il limite di 25 000 capi;
- b) se il numero totale degli animali oggetto di domanda che rispondono alle condizioni per la concessione del premio speciale oltrepassa il suddetto massimale regionale, il numero degli animali ammissibili per produttore durante l'anno in questione viene proporzionalmente ridotto.

Articolo 58

Passaggio al nuovo regime di premio per vacca nutrice

In deroga al disposto dell'articolo 22 e limitatamente alle domande da presentare per il 1993 e il 1994, sono considerate appartenenti a una razza ad orientamento carneo le vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato II od ottenute da un incrocio fra tali razze, a condizione:

- che esse siano state montate da tori appartenenti a una razza ad orientamento carneo o fecondato con seme di tali tori,
- e che il produttore in questione abbia ottenuto il premio per vacca nutrice per il 1990 o il 1991.

Il numero di vacche cui si applicano le disposizioni sopra riportate non può superare il numero di vacche nutrici per il quale il produttore ha ottenuto il premio per il 1990 o il 1991.

Articolo 59

Identificazione degli animali

Fino all'entrata in vigore del sistema alfanumerico d'identificazione e di registrazione dei bovini, menzionato all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3508/92:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

- a) fatti salvi gli obblighi d'identificazione e di registrazione di cui all'articolo 4 g, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli Stati membri provvedono a un'adeguata identificazione e registrazione degli animali per i quali è stata presentata una domanda di premio speciale o di premio per vacca nutrice, applicando rispettivamente — se del caso — l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 714/89 e l'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1244/82;
- b) qualora non sia possibile accertare mediante documenti l'età dell'animale, le autorità competenti possono accettare l'età dichiarata dal produttore, ma in caso di dubbio sono tenute a ricorrere ad altre fonti d'informazione, particolarmente quando si tratti di domande di premio speciale per la seconda fascia di età relative a bovini non castrati.

Articolo 60

Abrogazione di regolamenti

I regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 sono abrogati con effetto dal 1° gennaio 1993. Essi continuano ad applicarsi alle domande presentate fino al 31 dicembre 1992 al più tardi. Inoltre, l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 714/89 e l'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1244/82 restano applicabili sino all'entrata in vigore del sistema alfanumerico d'identificazione e di registrazione degli animali, menzionato all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3508/92.

Articolo 61

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1993, eccezion fatta per gli articoli 18 e 30, paragrafo 1, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*ALLEGATO II***ELENCO DELLE RAZZE BOVINE DI CUI ALL'ARTICOLO 22**

- Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD),
- Ayreshire,
- Armoricaïne,
- Bretonne Pie-noire,
- Fries-Hollands (FH), Française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR).
- Groninger Blaarkop,
- Guernsey,
- Jersey,
- Kerry,
- Malkeborthorn,
- Montbéliarde,
- Reggiana,
- Valdostana Nera.

*ALLEGATO III***RESA LATTIERA MEDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 25**

Belgio	4 350 kg
Danimarca	6 150 kg
Germania	4 850 kg
Grecia	3 000 kg
Spagna	3 600 kg
Francia	4 950 kg
Irlanda	3 950 kg
Italia	4 150 kg
Lussemburgo	4 800 kg
Paesi Bassi	6 000 kg
Portogallo	3 550 kg
Regno Unito	5 200 kg

REGOLAMENTO (CEE) N. 3887/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽¹⁾ (di seguito denominato « sistema integrato »), in particolare l'articolo 12,

considerando che il sistema integrato ha lo scopo precipuo di favorire l'efficace attuazione della riforma della politica agricola comune e, in particolare, di ovviare ai problemi amministrativi derivanti dall'istituzione, nel quadro della riforma, di vari regimi di aiuti legati alla superficie; che, a questo fine, occorre apportare alcune precisazioni necessarie per l'applicazione delle nozioni di parcella agricola e di superficie foraggera;

considerando che l'azienda agricola costituisce l'unità di riferimento per la gestione dei regimi di aiuti summenzionati che, onde evitare che gli effetti stabilizzatori della riforma sulla produzione agricola siano esclusi attraverso il frazionamento artificiale di aziende preesistenti, è opportuno conferire agli Stati membri l'obbligo di prendere le disposizioni necessarie a tale scopo in considerazione segnatamente della giurisprudenza della Corte di giustizia relativamente alla nozione di azienda e del principio generale del divieto dell'abuso del diritto;

considerando che, dato il dispositivo d'identificazione esistente, è opportuno autorizzare gli Stati membri a stabilire i rispettivi sistemi d'identificazione delle superfici sulla base di unità diverse dalla parcella agricola; che questa facoltà deve essere tuttavia abbinata a certi obblighi, in modo da garantire l'attendibilità dell'identificazione;

considerando che occorre precisare sia il contenuto obbligatorio della domanda di aiuto per superficie, sia le condizioni prescritte per poter modificare la domanda stessa dopo la data limite di presentazione; che è altresì opportuno disporre che la dichiarazione di ritiro di seminativi e quella relativa alle produzioni non alimentari siano

presentate unitamente alla domanda di aiuto per superficie; che gli imprenditori che chiedono di beneficiare di un aiuto non legato alla superficie devono essere dispensati dall'obbligo di presentare una domanda per superficie; che occorre precisare il trattamento amministrativo delle associazioni di produttori nel settore ovino e caprino; che, ai fini di un controllo efficace, ciascuno Stato membro deve determinare la dimensione minima di una parcella agricola che può essere dichiarata nella domanda;

considerando che, per semplificare al massimo il lavoro dell'imprenditore, è opportuno prevedere, in taluni casi, la possibilità di presentare la domanda di aiuto per superficie unitamente ad una domanda di aiuto per animale, a condizione che non ne risultino compromesse le possibilità di controllo;

considerando che, viste le esigenze relative alla gestione dei regimi di premi, occorre altresì definire orizzontalmente gli elementi che devono figurare nella domanda di aiuto per animale;

considerando che il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve essere controllato in modo efficace; che, a tal fine, occorre determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco in relazione sia agli aiuti per superficie che a quelli per animale; che, alla luce dell'esperienza acquisita in fatto di controlli in loco, sembra opportuno aggiungere al tradizionale tasso minimo di controllo un'analisi dei rischi, specificando gli elementi che devono essere presi in considerazione; che, a fini di controllo, è necessario prevedere un periodo di ritenzione anche nel quadro dell'indennità compensativa;

considerando che si devono stabilire le condizioni per l'esercizio dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, in caso di dubbio, si debba comunque ricorrere al controllo materiale; che, per incoraggiare gli Stati membri a sviluppare la tecnica del telerilevamento e a promuoverne l'applicazione nel campo dei controlli, è consigliato prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità ad operazioni di fotointerpretazione e stabilirne le condizioni; che detta partecipazione finanziaria non inficia il cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92;

(¹) GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi; che, a tale scopo, tenuto conto delle peculiarità dei regimi per superficie e di quelli per animale, è necessario prevedere sanzioni differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio di un regime per l'anno in corso e per quello successivo;

considerando che occorre prevedere il rimborso con interessi, da parte del beneficiario, di ogni eventuale importo indebitamente riscosso; che gli importi recuperati, maggiorati degli interessi, devono essere accreditati al FEAOG conformemente ai principi enunciati all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88⁽²⁾;

considerando che la gestione di piccoli importi è tale da costituire un sovraccarico dei compiti delle amministrazioni competenti; che occorre conferire ai servizi competenti degli Stati membri la facoltà di non pagare importi di aiuto inferiori ad un certo limite minimo e di non chiedere il rimborso di importi di aiuto inferiori ad un certo limite minimo e di non chiedere il rimborso di importi indebitamente versati qualora le somme in causa siano minime;

considerando che è necessario creare un quadro amministrativo per l'esecuzione del cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e fissare, in particolare, le norme procedurali relative al versamento degli anticipi, alla copertura definitiva delle spese dichiarate dagli Stati membri e alla redistribuzione dei fondi non utilizzati dagli Stati membri aventi diritto;

considerando che il sistema integrato sarà applicato, nella sua totalità soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1996; che, fatti salvi gli obblighi derivanti dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, è pertanto indispensabile che gli Stati membri siano tenuti nel frattempo ad evitare carenze di gestione e di controllo, adottando a livello nazionale le misure del caso; che gli Stati membri devono informare regolarmente la Commissione in merito alle misure adottate in applicazione del sistema integrato e ai risultati ottenuti;

considerando che, tenuto conto della data d'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno escludere dall'applicazione del sistema integrato durante l'anno 1993, il premio per pecora o per capra così come l'indennità compensativa;

considerando che le disposizioni previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione relative al sistema integrato di gestione e di controllo (sistema integrato), previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92, fatte salve le disposizioni particolari adottate nei regolamenti settoriali.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) una parcella costituita da colture arboree e da una delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 si considera come una parcella agricola, purché la suddetta coltura si possa effettuare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arboree della stessa regione;
 - b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o del loro diritto di utilizzazione;
 - c) ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere da una data da determinarsi da parte dello Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie onde evitare che la trasformazione di aziende esistenti o la costituzione di aziende dopo il 30 giugno 1992, costituisce un mezzo per eludere palesemente le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi o di condizioni relative al ritiro dei seminativi previste nel quadro dei regimi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92.
3. Ai fini dell'applicazione del sistema integrato, se una superficie foraggera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che la utilizza, detta superficie viene considerata, su richiesta dell'imprenditore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che:
 - sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda, e
 - una parte importante delle superfici agricole utilizzate dall'imprenditore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

4. Un aiuto non può essere concesso se l'importo per domanda d'aiuto è inferiore o pari a 50 ecu.

TITOLO II

IDENTIFICAZIONE

Articolo 3

Il sistema d'identificazione previsto all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 è stabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazione di un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. In tal caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che le domande d'aiuto per superficie siano corredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola.

TITOLO III

DOMANDE D'AIUTO

Articolo 4

1. Fatti salvi i requisiti previsti nei regolamenti settoriali, le domande d'aiuto per superficie devono contenere tutte le informazioni necessarie e in particolare:

- l'identificazione dell'imprenditore;
- gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la superficie, la localizzazione, l'utilizzazione, eventualmente la specificazione che si tratta di una parcella irrigua, nonché il regime d'aiuto;
- una dichiarazione del produttore che ha preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti.

Per « utilizzazione » si intende il tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura.

Gli Stati membri possono esigere che le utilizzazioni non contemplate dal sistema integrato siano dichiarate in una rubrica « altre utilizzazioni » nella domanda d'aiuto per superficie.

2. a) Dopo la data limite per l'inoltro, la domanda d'aiuto per superficie può essere modificata solo:

- in caso di errore palese riconosciuto dalla competente autorità;
- per quanto riguarda le parcelle agricole, in casi particolari debitamente giustificati (quali

decesso, matrimonio, acquisto o vendita, stipulazione di un contratto di affitto, ecc.). Gli Stati membri determinano le relative condizioni. Tuttavia, una parcella non può essere aggiunta alle parcelle dichiarate come messe a riposo o come superfici foraggere salvo nei casi debitamente giustificati in conformità delle relative disposizioni, a condizione che queste parcelle siano state già incluse come messe a riposo o come superfici foraggere in una domanda di aiuto di un altro imprenditore e che quest'ultima sia stata rettificata in conseguenza;

— negli altri casi previsti dai regolamenti di settore.

- b) Per quanto riguarda l'utilizzazione o il regime di aiuto considerato, modifiche possono essere apportate in tutti i casi. Tuttavia, una parcella non può essere aggiunta a quelle dichiarate oggetto di un ritiro di seminativi.
- c) Qualora una parcella sia adibita ad una coltura non contemplata dal sistema integrato e l'imprenditore decida di sostituire quest'ultima con una coltura contemplata dal sistema integrato durante il periodo in cui possono essere apportate modifiche, l'imprenditore può presentare, durante questo periodo, una domanda di aiuto per superficie.

3. Se una domanda di aiuto per superficie riguarda esclusivamente pascoli permanenti, lo Stato membro può consentire che essa venga inoltrata unitamente alla prima domanda di aiuto per animale, presentata posteriormente alla data prevista per l'inoltro delle altre domande per superficie nello Stato membro in questione, al più tardi entro il 1° luglio.

4. La dichiarazione di ritiro di seminativi e quella di coltura prevista nel quadro del regime delle colture per produzioni non alimentari devono essere presentate unitamente alla domanda d'aiuto per superficie o devono fare parte della medesima. Tuttavia, per il 1993, gli Stati membri possono anticipare la data d'inoltro delle domande.

5. Sono esentati dall'obbligo di presentare una domanda d'aiuto per superficie gli imprenditori che chiedono soltanto di beneficiare:

- del premio speciale per i bovini maschi e/o del premio per vacca nutrice, essendo inteso che tali imprenditori non sono soggetti al fattore di densità né chiedono di beneficiare dell'importo complementare dei premi;
- del premio alla destagionalizzazione;
- del premio per pecora o per capra.

6. La domanda d'aiuto per superficie di ciascun produttore aderente a un'associazione di produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio⁽¹⁾, che, a titolo dello stesso anno civile, chiede, oltre al premio per pecora o per capra, il beneficio di un altro regime comunitario, deve indicare, in particolare, tutte le parcelle agricole utilizzate dall'associazione. In tal caso, la superficie foraggera viene ripartita fra i produttori interessati proporzionalmente al loro limite individuale ai sensi dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio⁽²⁾, valido il 1° gennaio dell'anno considerato.

7. Ai fini di un controllo efficace, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ha.

Articolo 5

1. Fatte salve le esigenze relative alle domande d'aiuto stabilite nei regolamenti settoriali, la domanda d'aiuto per animale contiene tutte le informazioni necessarie, in particolare:

- l'identificazione dell'imprenditore;
- un riferimento alla domanda d'aiuto per superficie, se quest'ultima è stata già inoltrata, salvo nel caso previsto all'articolo 4, paragrafo 5;
- il numero e la specie degli animali per i quali viene chiesto un aiuto;
- eventualmente l'impegno dell'imprenditore a detenere i suddetti animali nella propria azienda durante il periodo di detenzione nonché il luogo e le date della medesima e, per quanto riguarda i bovini, il numero d'identificazione; in caso di cambiamento del luogo di detenzione durante il suddetto periodo, l'imprenditore è tenuto a informarne anticipatamente per iscritto l'autorità competente;
- eventualmente il limite o il massimale individuale per gli animali in oggetto;
- eventualmente, la quantità di riferimento individuale di latte assegnata all'imprenditore all'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare che comincia nell'anno civile considerato; qualora detta quantità non sia nota alla data di inoltro della domanda, essa verrà comunicata all'autorità competente non appena possibile;
- una dichiarazione del produttore di aver preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti in oggetto.

Lo Stato membro può decidere che alcune di queste informazioni non debbano figurare nella domanda di

aiuto, se esse sono già state comunicate separatamente all'autorità competente.

2. La domanda d'aiuto concernente l'indennità compensativa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio⁽³⁾ è inoltrata al più tardi a una data o durante un periodo fissato dallo Stato membro.

TITOLO IV

CONTROLLI

Articolo 6

1. I controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi.

2. Il controllo amministrativo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 comprende, in particolare, verifiche incrociate relative alle parcelle e agli animali dichiarati, onde evitare che uno stesso aiuto venga concesso due volte per lo stesso anno civile.

3. I controlli in loco vertono almeno su un campione significativo delle domande. Detto campione deve rappresentare almeno:

- il 10 % delle domande di aiuto per animale o delle dichiarazioni di partecipazione;
- il 5 % delle domande di aiuto per superficie, percentuale che è tuttavia ridotta al 3 % per le domande di aiuto per superficie oltre il numero di 700 000 per Stato membro e anno civile.

Qualora da visite in loco risultino significative irregolarità in una regione o parte di essa, le competenti autorità effettuano controlli supplementari durante l'anno in corso e aumentano la percentuale delle domande da controllare l'anno successivo per la medesima regione o parte di essa.

4. Le domande che sono oggetto di controlli in loco sono determinate dalla competente autorità, in particolare sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate. L'analisi dei rischi tiene conto:

- dell'importo dell'aiuto;
- del numero di parcelle, della superficie o del numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto;
- dell'evoluzione in rapporto all'anno precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991, pag. 1.

- delle constatazioni fatte nei controlli degli anni precedenti;
- di altri parametri definiti dagli Stati membri.

5. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso e vertono sull'insieme delle parcelle agricole o degli animali contemplati da una o più domande. Tuttavia, è ammesso un preavviso limitato al termine strettamente necessario che, di regola, non può oltrepassare le 48 ore.

Almeno il 50 % dei controlli minimi degli animali si effettua durante il periodo di detenzione previsto. Sono ammessi controlli al di fuori di tale periodo solo nel caso in cui sia disponibile il registro di cui all'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio⁽¹⁾.

6. In deroga al secondo comma del paragrafo precedente, in caso di concessione del premio speciale alla macellazione o alla prima commercializzazione degli animali da macello, conformemente alle disposizioni previste nel regolamento della Commissione che fissa le modalità di applicazione riguardanti il regime di premio previsto all'articolo 4, lettere da a) a k) del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio⁽²⁾, ciascun controllo in loco comprende:

- la verifica, sulla base del registro particolare tenuto dal produttore, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di premio fino alla data del controllo in questione siano stati detenuti durante il periodo all'uopo previsto, nonché
- la verifica che tutti i bovini maschi di età superiore a 30 giorni presenti nell'azienda risultino debitamente identificati e iscritti nel suddetto registro particolare.

7. La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L'autorità competente determina un margine di tolleranza, tenuto conto, in particolare, della tecnica di misurazione utilizzata, dell'esattezza dei documenti ufficiali disponibili, della configurazione locale (ad esempio pendenza o forma delle parcelle) e delle disposizioni del comma seguente.

La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione, purché sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi, viene considerata la superficie realmente utilizzata.

8. L'ammissibilità delle parcelle agricole è controllata dallo Stato membro con qualsiasi mezzo appropriato. A

tal uopo è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.

9. Ciascun animale che è oggetto di una domanda d'indennità compensativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2328/91 deve essere detenuto dall'imprenditore per un periodo minimo determinato dallo Stato membro.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro decida di controllare per telerilevamento la totalità o una parte del campione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, esso procede:

- alla fotointerpretazione di immagini o fotografie aeree, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare le superfici di tutte le parcelle soggette a controllo;
- al controllo materiale di tutte le domande per le quali la fotointerpretazione non consente di concludere che la dichiarazione è esatta, con soddisfazione dell'autorità competente.

2. Fatto salvo il cofinanziamento di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e nei limiti degli stanziamenti assegnati, la Comunità può partecipare finanziariamente alle operazioni di cui al primo trattino del paragrafo 1, purché il progetto sia concepito d'intesa con la Commissione. I fondi disponibili saranno distribuiti secondo lo schema di ripartizione riportato in allegato.

Articolo 8

1. Salvo in caso di forza maggiore, se una domanda viene ricevuta in ritardo, si procede ad una riduzione dell'1 % per ogni giorno feriale di ritardo dell'importo dell'aiuto assegnato della domanda, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 20 giorni, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende per « domanda » una domanda di aiuto per superficie o per animale, la modifica di una domanda di aiuto per superficie ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, nonché la conferma della semina di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione⁽³⁾.

2. L'inoltro ritardato o il mancato inoltro di una domanda diversa dalla domanda di aiuto per animale non comporta l'esclusione dal beneficio del regime di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, né una riduzione del relativo importo.

⁽¹⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 22.

Articolo 9

1. Qualora si constati che la superficie effettivamente determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto per superficie, la superficie dichiarata viene presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.

2. Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto per superficie supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata viene ridotta:

- di due volte l'eccedenza constatata, se quest'ultima supera del 2 % o di 2 ha la superficie determinata ed è uguale al 10 % al massimo della medesima;
- del 30 %, se l'eccedenza constatata supera del 10 % la superficie determinata ed è uguale al 20 % al massimo della medesima.

Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso nessuno aiuto legato alla superficie.

Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso:

- dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato, e
- in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente dal beneficiario di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 per l'anno civile successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata rifiutata.

Le suddette diminuzioni non sono applicate, qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore compri di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità.

Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo, ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Agli effetti del presente articolo, si intende per superficie determinata la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, sono prese in considerazione esclusivamente e separatamente le superfici foraggere, le superfici oggetto di ritiro e quelle relative ai vari seminativi per le quali è applicabile un importo dell'aiuto diverso.

4. Le superfici determinate ai sensi del presente articolo per la concessione dell'aiuto sono utilizzate:

- nel quadro del ritiro di seminativi, per il calcolo della superficie massima ammissibile alle indennità compensative per i produttori di seminativi;
- per il calcolo del limite dei premi di cui agli articoli 4 g) e 4 h) del regolamento (CEE) n. 805/68, come pure dell'indennità compensatrice.

Tuttavia, nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, primo e secondo trattino, il calcolo della superficie massima ammissibile per il pagamento compensativo per i produttori di vari seminativi si effettua in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinate.

5. Qualora si constati che la colza seminata non è conforme alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2294/92, non viene concesso nessun aiuto per la parcella o le parcelle agricole in questione.

Articolo 10

1. Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande d'aiuto è limitato al massimale fissato per l'imprenditore in questione.

2. Qualora si constati che il numero di animali dichiarati in una domanda d'aiuto supera il numero di animali constatati al momento del controllo, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali constatati. Tuttavia, salvo in caso di forza maggiore e previa applicazione del paragrafo 5, l'importo unitario dell'aiuto viene diminuito:

a) Nel caso di una domanda riguardante al massimo 20 animali, l'importo unitario dell'aiuto è diminuito:

- della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;
- della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata, se essa è superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.

Se l'eccedenza è superiore a 4 animali non è concesso nessun aiuto.

b) Negli altri casi:

- della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa è inferiore o uguale al 5 %;
- del 20 % se l'eccedenza constatata è superiore al 5 % e uguale o inferiore al 10 %;
- del 40 % se l'eccedenza constatata è superiore al 10 % e uguale o inferiore al 20 %.

Qualora l'eccedenza constatata superi il 20 % non è concesso nessun aiuto.

Le percentuali di cui alla lettera a) sono calcolate in base al numero delle domande, quelle alla lettera b), sono calcolate in base al numero determinato.

Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso :

- dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato, e
- in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente dal beneficiario dello stesso regime di aiuto per l'anno civile successivo.

Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto al premio sussiste per il numero di animali effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

In nessun caso sono concessi premi per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda d'aiuto.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, sono considerati separatamente gli animali che possono beneficiare di un premio diverso.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo precedente, qualora si constati, in occasione di un controllo in loco effettuato a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, che il numero di animali presenti nell'azienda, che potrebbero essere oggetto di una domanda, non corrisponde al numero di animali iscritti nel registro particolare, l'importo globale dei premi speciali assegnati all'imprenditore per l'anno civile considerato viene ridotto proporzionalmente, salvo in caso di forza maggiore.

Tuttavia :

- se il divario riscontrato nel corso di un controllo in loco è uguale o superiore al 20 % del numero di animali presenti, oppure se viene constatato un divario di almeno il 3 % e di almeno 2 animali nel corso di due controlli effettuati nello stesso anno, non viene concesso alcun premio per l'anno civile considerato ;
- se il registro è tenuto in modo inesatto intenzionalmente o per negligenza grave dell'imprenditore, quest'ultimo è escluso dal beneficio del regime di premio speciale per l'anno civile in corso e per quello seguente.

4. I bovini presenti nell'azienda vengono presi in considerazione solo se si tratta di quelli identificati nella

domanda d'aiuto, o nel caso, all'applicazione del paragrafo 3, di quelli identificati nel registro.

Tuttavia, una vacca nutrice dichiarata per il premio o un bovino dichiarato per l'indennità compensativa di cui al regolamento (CEE) n. 2328/91 possono essere sostituiti, rispettivamente da un'altra vacca nutrice o da un altro bovino, purché la sostituzione avvenga entro il termine di 20 giorni successivi all'uscita dall'azienda e venga iscritta nel registro particolare al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa.

5. Qualora, per motivi imputabili a circostanze naturali della vita della mandria, l'imprenditore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali notificati per un premio durante il periodo in cui tale detenzione è obbligatoria, il diritto al premio viene mantenuto per il numero di animali effettivamente ammissibili detenuti durante il periodo obbligatorio, purché l'imprenditore ne abbia informato per iscritto la competente autorità entro i 10 giorni feriali successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Articolo 11

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano fatte salve sanzioni supplementari previste a livello nazionale.

2. I casi di forza maggiore e le relative prove devono essere comunicati per iscritto all'autorità competente, con soddisfazione di quest'ultima, entro il termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'imprenditore è in grado di farlo.

3. Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere, in particolare, i seguenti casi di forza maggiore :

- a) decesso dell'imprenditore ;
- b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore ;
- c) espropriazione di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dall'imprenditore, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'inoltro della domanda ;
- d) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale ;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento ;
- f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'imprenditore.

Gli Stati membri informano la Commissione dei casi riconosciuti come casi di forza maggiore.

Articolo 12

Ciascuna visita di controllo dev'essere oggetto di un rapporto, in cui figurano, in particolare, i motivi della visita, le persone presenti, il numero delle parcelle visitate e di quelle misurate, le tecniche di misurazione utilizzate, il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, eventualmente, il numero d'identificazione e i motivi che hanno giustificato il rigetto, totale o parziale, o l'accettazione della domanda.

L'imprenditore o che ne fa le veci ha la facoltà di sottoscrivere il verbale, attestando eventualmente la propria presenza al momento del controllo o indicando le sue osservazioni.

Articolo 13

Salvo casi di forza maggiore, qualora un controllo in loco non possa essere effettuato a causa del titolare della domanda, quest'ultima viene respinta.

Articolo 14

1. In caso di pagamento indebito, l'imprenditore è tenuto a rimborsare il relativo importo, aumentato di un interesse calcolato in funzione del termine trascorso fra la data del pagamento e il rimborso da parte del beneficiario.

Il tasso d'interesse applicabile è calcolato in base alle disposizioni del diritto nazionale e non può tuttavia essere inferiore al tasso d'interesse applicabile nei casi di recupero degli importi nazionali.

Non si applica alcun interesse, o al massimo si applica un importo corrispondente al guadagno indebito, determinato dallo Stato membro, in caso di pagamenti indebiti imputabili a un errore dell'autorità competente.

Per quanto concerne gli aiuti o i premi finanziati dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, gli importi recuperati e gli interessi versati agli organismi di pagamento sono detratti dalle spese del Fondo, sezione garanzia, senza pregiudicare l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (¹).

2. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, invece del rimborso, che l'importo in questione sia detratto dal primo acconto o dal primo pagamento effettuato a favore dell'imprenditore in questione dopo la data della decisione di rimborso. Nessun interesse viene applicato dopo

che il beneficiario è stato informato del pagamento indebito.

3. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di importi inferiori o uguali a 20 ecu per imprenditore e per anno civile, purché le disposizioni nazionali prevedano il mancato recupero in casi analoghi.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essi si prestano una mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento.

TITOLO V

COFINANZIAMENTO

Articolo 16

1. Ogni anno, anteriormente al 31 gennaio, gli Stati membri informano la Commissione dell'intenzione di ricorrere o meno al cofinanziamento comunitario di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 e le comunicano un preventivo particolareggiato di spesa per l'anno civile in questione, nonché una domanda di versamento di anticipo entro il 31 marzo. Per il 1993, gli Stati membri trasmettono quest'ultima comunicazione entro il 31 maggio 1993.

2. Entro il termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento del preventivo di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina le dichiarazioni e, in base alle indicazioni fornite, versa allo Stato membro un anticipo sull'importo definitivo della partecipazione comunitaria.

Se del caso, la Commissione indica agli Stati membri interessati le spese per le quali non è ammesso il finanziamento comunitario.

3. Al più tardi il 15 maggio di ogni anno, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una distinta delle spese sostenute l'anno precedente.

4. Entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della distinta delle spese, la Commissione adotta una decisione relativa all'importo delle spese che sono a carico della Comunità. Tale importo è versato allo Stato membro, detratto l'acconto di cui al paragrafo 2.

5. Se l'acconto versato ai sensi del paragrafo 2 supera l'importo delle spese finanziate dalla Comunità, si procede al riversamento dell'eccedenza, sia mediante detrazione dall'acconto versato a titolo dell'anno successivo, sia mediante rimborso da parte dello Stato membro.

(¹) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.

6. Se uno Stato membro ha informato la Commissione, conformemente al paragrafo 1, della propria intenzione di non ricorrere al finanziamento comunitario, gli importi non utilizzati vengono ripartiti, alle condizioni fissate all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92, tra gli Stati membri che hanno manifestato l'intenzione di ricorrere a detto finanziamento.

7. Gli Stati membri conservano per almeno tre anni dopo l'esercizio finanziario in questione tutte le pratiche di pagamento nonché i documenti giustificativi delle spese sostenute in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92.

TITOLO VI

MISURE TRANSITORIE

Articolo 17

1. Nella misura in cui, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3508/92, alcuni elementi del sistema integrato non sono ancora applicati, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie, al fine di applicare misure di gestione e di controllo che garantiscano il rispetto delle condizioni previste per la concessione degli aiuti in questione.

2. Fino all'applicazione definitiva e completa del sistema integrato, anteriormente al 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri informano la Commissione:

- delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1;
- del programma d'applicazione del sistema integrato per l'anno civile in questione;
- dello stato d'avanzamento dell'applicazione durante l'anno civile trascorso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per il 1993, gli Stati membri trasmettono la suddetta comunicazione entro il 31 marzo 1993.

La Commissione può chiedere allo Stato membro di apportare le modifiche che ritiene opportune alle misure o al programma summenzionati.

TITOLO VII

COMUNICAZIONI

Articolo 18

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure nazionali adottate in applicazione del presente regolamento.

2. La base di dati informatizzata stabilita nel quadro del sistema integrato serve da sostegno alla comunicazione delle informazioni specificate nei regolamenti di settore che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 1993.

Tuttavia, per quanto riguarda il premio per pecora o per capra e l'indennità compensativa di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2328/91, il sistema integrato si applica soltanto a cominciare dalle domande presentate rispettivamente per la campagna o per l'anno civile 1994.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Schema di ripartizione (percentuali) di cui all'articolo 7, paragrafo 2**

Belgio	2,3
Danimarca	2,4
Germania	10,1
Grecia	8,7
Spagna	18,1
Francia	14,6
Irlanda	4,5
Italia	20,1
Lussemburgo	0,6
Paesi Bassi	3,0
Portogallo	5,7
Regno Unito	9,9

REGOLAMENTO (CEE) N. 3888/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

recante modalità transitorie nel settore delle carni bovine, in attesa che venga applicato a taluni regimi di aiuti comunitari il sistema integrato di gestione e di controllo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 b, paragrafo 8, l'articolo 4 c, paragrafo 4, l'articolo 4 d, paragrafo 8, l'articolo 4 e, paragrafo 5, l'articolo 4 g, paragrafo 5, l'articolo 4 h, paragrafo 2, e l'articolo 4 k, paragrafo 2,considerando che le disposizioni in merito alle domande di aiuti, all'identificazione e alla registrazione dei bovini, nonché ai controlli di cui al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽³⁾, in appresso denominato « sistema integrato », si applicheranno soltanto a decorrere dal 1° febbraio 1993; che, se si vuole che i regimi di premi istituiti nel settore delle carni bovine con la riforma della politica agraria comune siano pienamente operativi fin dal 1° gennaio 1993, occorre adottare alcune disposizioni transitorie; che queste ultime devono basarsi, per quanto possibile, sulle soluzioni elaborate nell'ambito del sistema integrato;

considerando che alcune disposizioni del sistema integrato si applicheranno anche alle domande inoltrate in virtù del presente regolamento transitorio, particolarmente in materia di superfici foraggere, di controlli, di sanzioni e di ripetizione dell'indebito; che è opportuno richiamare su questo punto l'attenzione dei produttori interessati;

considerando che, per dare ai produttori la possibilità di orientare le loro produzioni, è necessario precisare maggiormente la nozione di superficie foraggera;

considerando che l'azienda agricola costituisce l'unità di riferimento per la gestione dei regimi di aiuti summenzionati; che, onde evitare che gli effetti stabilizzatori della riforma sulla produzione agricola siano elusi attraverso il

frazionamento artificiale di aziende preesistenti, è opportuno conferire agli Stati membri la facoltà di non riconoscere simili frazionamenti in determinati casi;

considerando che occorre precisare il contenuto obbligatorio della domanda di aiuti « animali », viste le necessità di gestione e di controllo dei regimi di premi in causa;

considerando che il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari deve essere sottoposto a un controllo efficace; che, dato il periodo ridotto di applicazione del presente regolamento, è preferibile limitarsi ad emanare disposizioni di base in materia di controllo degli animali; che tuttavia, visto che il regime di premio speciale alla macellazione o alla prima immissione sul mercato sarà pienamente operativo a partire dal 1° gennaio 1993, è d'uopo specificare i criteri di controllo applicabili in tale contesto;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita e tenendo conto, nel contempo, del principio della proporzionalità e dei particolari problemi inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze naturali, è opportuno adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi; che, a tale scopo, tenuto conto delle peculiarità del regime « animali », è necessario prevedere sanzioni differenziate secondo la gravità dell'irregolarità commessa, fino alla totale esclusione dal beneficio del regime stesso per l'anno in corso e per quello successivo;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di aiuti « animali », presentate prima che le modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo previsto per taluni regimi di aiuti comunitari entrino in vigore per i seguenti regimi:

— regime di premio speciale,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992, pag. 1.

- regime di premio di destagionalizzazione,
- regime di premio per vacca nutrice e
- regime di importo complementare,

che formano oggetto degli articoli da 4 a a 4 h e 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, le disposizioni in materia di controlli amministrativi e in loco, di sanzioni per le superfici foraggere, nonché di ripetizione dell'indebito, già adottate per le domande di aiuti « superfici », verranno stabilite in un secondo tempo, per quanto riguarda le domande di cui al paragrafo 1, nell'ambito del sistema integrato.

Articolo 2

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

- a) una parcella costituita da colture arboree e da una delle colture previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 si considera come una parcella agricola, purché la suddetta coltura si possa effettuare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arboree della stessa regione ;
- b) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le competenti autorità procedono alla ripartizione delle medesime fra gli imprenditori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione od ai loro diritti di utilizzazione di tali superfici ;
- c) ciascuna superficie foraggiera deve essere disponibile per l'allevamento degli animali per un periodo minimo di 7 mesi a decorrere da una data da determinarsi dallo Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

2. Le competenti autorità considerano più aziende come un'unica azienda, qualora tali aziende siano state costituite dopo il 30 giugno 1992 e qualora, tenuto conto di tutte le circostanze economiche e giuridiche pertinenti, la loro costituzione si configuri essenzialmente come un mezzo per eludere le disposizioni in materia di limiti al beneficio dei premi di cui agli articoli da 4 a a 4 k del regolamento (CEE) n. 805/68.

Il disposto del comma precedente non si applica se gli interessati sono in grado di dimostrare che la struttura fisica o finanziaria dell'azienda subito un mutamento sostanziale, tale da giustificare, di per sé stesso, la trasformazione dell'azienda preesistente.

3. Ai fini dell'applicazione del sistema integrato, se una superficie foraggiera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'imprenditore che la utilizza, detta superficie viene considerata, su richiesta del produt-

tore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che :

- sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda e
- la maggioranza relativa delle superfici agricole utilizzate dal produttore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.

Articolo 3

1. Per essere ammesso al beneficio di uno dei regimi di cui all'articolo 1, ogni produttore presenta una o più domande di aiuti « animali » (in appresso denominate « domande ») entro le scadenze previste per i regimi in questione.

2. Fatte salve le esigenze relative alle domande di premio stabilite dal regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione ⁽¹⁾, la domanda contiene tutte le informazioni necessarie, in particolare :

- l'identificazione del produttore,
- il numero dei bovini per i quali viene chiesto un premio ;
- eventualmente, l'impegno del produttore a detenere gli animali nella propria azienda durante il periodo di detenzione, il luogo od i luoghi di detenzione, nonché, se del caso, il periodo od i periodi di detenzione e il numero d'identificazione dei bovini ; in caso di cambiamento del luogo di detenzione durante il suddetto periodo, il produttore è tenuto a informarne anticipatamente per iscritto l'autorità competente ;
- eventualmente, il massimale individuale per gli animali in oggetto ;
- eventualmente, la quantità di riferimento individuale di latte assegnata all'imprenditore all'inizio del periodo di 12 mesi di applicazione del regime di prelievo supplementare che comincia nell'anno civile considerato ; qualora detta quantità non sia nota alla data di inoltro della domanda, essa verrà comunicata all'autorità competente non appena possibile ;
- una dichiarazione del produttore di aver preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti in oggetto.

Lo Stato membro può decidere che alcune di queste informazioni non debbano figurare nella domanda di aiuto, se esse sono già state comunicate separatamente all'autorità competente.

3. Se una domanda deve essere corredata di documenti supplementari, questi sono considerati parte integrante della domanda stessa.

4. Fermo restando l'obbligo di rispettare le scadenze o i periodi previsti dalla normativa comunitaria per la presentazione delle domande, gli Stati membri possono decidere che una sola domanda comprenda più domande di aiuti « animali ».

⁽¹⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

1. Lo Stato membro interessato procede a un controllo amministrativo delle domande.

2. I controlli amministrativi sono completati da controlli in loco.

3. I controlli amministrativi ed i controlli in loco sono effettuati in modo da verificare efficacemente l'osservanza delle condizioni stabilite per la concessione dei premi.

4. I controlli in loco sono effettuati senza preavviso e vertono su tutti gli animali contemplati da una o più domande. Tuttavia, è ammesso un preavviso limitato al termine strettamente necessario, che di regola non deve superare 48 ore.

5. In deroga al paragrafo precedente, in caso di concessione del premio speciale alla macellazione o alla prima immissione sul mercato degli animali da macello, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3886/92, ciascun controllo in loco comprende:

— la verifica, sulla base del registro particolare tenuto dal produttore, che tutti gli animali per i quali sono state presentate domande di premio fino alla data del controllo in questione siano stati detenuti durante il periodo all'uopo previsto, nonché

— la verifica che tutti i bovini maschi di età superiore a 30 giorni presenti nell'azienda risultino debitamente identificati e iscritti nel suddetto registro particolare.

Articolo 5

Salvo in caso di forza maggiore, se una domanda viene inoltrata in ritardo, si procede, per ogni giorno lavorativo di ritardo, ad una riduzione dell'1 % dell'importo del premio oggetto della domanda, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo superiore a 20 giorni, la domanda è irricevibile e non può più dar luogo alla concessione di alcun incentivo.

Articolo 6

1. Qualora sia applicabile un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di premio è limitato al massimale fissato per il produttore in questione.

2. Qualora si constati che il numero di bovini effettivamente ammissibili al premio constatato in sede di controllo è inferiore al numero di animali dichiarato in una domanda di premio, l'importo del premio viene calcolato in base al numero di animali constatato. Tuttavia, salvo in caso di forza maggiore e previa applicazione

del paragrafo 5, l'importo unitario del premio viene diminuito:

a) in caso di domanda riguardante al massimo 20 animali:

— della percentuale corrispondente alla differenza constatata, se essa è inferiore o uguale a 2 animali;

— del doppio della percentuale corrispondente alla differenza constatata, se essa è superiore a 2 ma inferiore o uguale a 4 animali.

Se la differenza constatata è superiore a 4 animali, il premio non è concesso;

b) negli altri casi:

— della percentuale corrispondente alla differenza constatata, se essa è inferiore o uguale al 5 %;

— del 20 % se la differenza constatata è superiore al 5 % ma uguale o inferiore al 10 %;

— del 40 % se la differenza constatata è superiore al 10 % ma uguale o inferiore al 20 %.

Se la differenza constatata è superiore al 20 %, il premio non è concesso.

Le percentuali di cui alla lettera a) sono calcolate in base al numero di animali dichiarato nella domanda, quelle di cui alla lettera b) in base al numero di animali accertato.

Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, il produttore è escluso:

— dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato e

— dal beneficio dello stesso regime di aiuto per l'anno civile successivo.

Se il produttore non ha potuto rispettare l'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore, il diritto al premio sussiste per il numero di animali effettivamente ammissibili nel momento in cui è sopravvenuto il caso di forza maggiore.

In nessun caso sono concessi premi per un numero di animali eccedente quello indicati nella domanda d'aiuto.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, sono considerati separatamente gli animali che possono beneficiare di un premio diverso.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo precedente, qualora si constati, in sede di concessione del premio speciale alla macellazione o alla prima immissione sul mercato, che il numero di animali presenti nell'azienda, che potrebbero essere oggetto di una domanda, non corrisponde al numero di animali iscritti nel registro particolare, l'importo globale dei premi speciali assegnati al produttore per l'anno civile considerato viene ridotto proporzionalmente, salvo in caso di forza maggiore.

Tuttavia :

— se il divario riscontrato nel corso di un controllo in loco è uguale o superiore al 10 % del numero di animali presenti, oppure se, nel corso di due controlli effettuati nello stesso anno civile, viene ogni volta constatato un divario pari o superiore al 3 % e ad almeno 2 animali, non viene concesso alcun premio per l'anno civile considerato ;

— se il registro è tenuto in modo inesatto intenzionalmente o per negligenza grave del produttore, quest'ultimo è escluso dal beneficio del regime di premio speciale per l'anno civile in corso e per quello seguente.

4. I bovini presenti nell'azienda vengono presi in considerazione solo se si tratta di quelli identificati nella domanda d'aiuto e, in caso di applicazione del paragrafo 3, di quelli iscritti nel registro.

Tuttavia, una vacca nutrice dichiarata per il premio può essere sostituita da un'altra vacca nutrice, purché la sostituzione abbia luogo entro 20 giorni dopo la data di uscita dall'azienda e venga iscritta nel registro al più tardi il terzo giorno successivo alla sostituzione stessa.

5. Qualora, per motivi imputabili a circostanze naturali della vita della mandria, il produttore non possa assolvere l'impegno di detenere gli animali notificati per un premio durante il periodo in cui tale detenzione è obbligatoria, il diritto al premio viene mantenuto per il numero di animali effettivamente ammissibili detenuti durante il periodo obbligatorio, purché il produttore ne abbia informato per iscritto la competente autorità entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.

Articolo 7

1. Le sanzioni previste dal presente regolamento lasciano impregiudicata la possibilità di sanzioni supplementari, ove siano previste a livello nazionale.

2. I casi di forza maggiore e le relative prove, giudicate soddisfacenti dall'autorità competente, devono essere notificati a quest'ultima per iscritto entro un termine di 10

giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui il produttore è in grado di farlo.

3. Fatte salve le circostanze particolare da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono ammettere i seguenti casi di forza maggiore :

- a) decesso del produttore ;
- b) incapacità professionale di lunga durata del produttore ;
- c) esproprio di una parte ragguardevole della superficie agricola dell'azienda gestita dal produttore, se detto esproprio non era prevedibile alla data d'inoltro della domanda ;
- d) calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante la superficie agricola aziendale ;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento bovino ;
- f) epizoozia che colpisca la totalità o una parte del bestiame bovino del produttore.

Gli Stati membri informano la Commissione dei casi riconosciuti come casi di forza maggiore.

Articolo 8

Salvo caso di forza maggiore, qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per un motivo imputabile al richiedente, la sua domanda viene respinta.

Articolo 9

Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del presente regolamento. Essi si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli previsti dal presente regolamento.

Articolo 10

Per il periodo di applicazione del presente regolamento, ogniquale volta il regolamento (CEE) n. 3886/92 si richiami alle disposizioni applicabili nell'ambito del sistema integrato, tali richiami sono da intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3889/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3233/92 recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle Azzorre e di Madera nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando che l'invecchiamento dei vini liquorosi è una misura qualitativa che è opportuno riservare ai vini non ancora invecchiati e pertanto, in via prioritaria, ai vini ottenuti dall'ultima vendemmia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3233/92 della Commissione ⁽²⁾ va letto come segue:

« 2. L'aiuto per l'invecchiamento di vini liquorosi di Madera è concesso ai produttori di tale regione che ne presentano domanda all'organismo competente entro i primi due mesi di ogni anno.

L'aiuto è versato in via prioritaria ai vini dell'ultima vendemmia. Le domande relative ai vini prodotti nel corso di campagne precedenti sono accolte limitatamente ad un massimale di 20 000 hl, dando la precedenza ai vini più giovani.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è superiore a 20 000 hl, è applicata una percentuale di riduzione.

Il quantitativo complessivo di prodotto per il quale un produttore presenta una domanda di aiuto non può superare il quantitativo indicato nella dichiarazione di produzione presentata, per la stessa campagna, conformemente al regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione ^(*).

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione:

- i quantitativi complessivi per i quali sono stati sottoscritti contratti ogni anno;
- le modalità di applicazione del presente paragrafo.

^(*) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 321 del 6. 12. 1992, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3890/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica taluni atti relativi all'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine in seguito alla modifica di alcuni codici NC

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificata dal regolamento (CEE) n. 3208/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, ha introdotto alcune modifiche nella nomenclatura del settore delle carni ovine e caprine; che occorre pertanto adeguare il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92⁽⁵⁾, nonché tutta una serie di altri atti concernenti lo stesso settore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*All'articolo 1, il primo comma del regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87⁽⁷⁾ è sostituito dal seguente testo:

« — il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e

0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata originari di un paese terzo che si è impegnato a limitare le proprie esportazioni verso la Comunità è limitato, per ciascun anno civile, al quantitativo globale che forma oggetto dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità; ».

*Articolo 2*Il regolamento (CEE) n. 2668/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione dei prelievi nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Il prezzo d'offerta franco frontiera della Comunità di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89 è calcolato in base ai prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità fissati per i prodotti menzionati nell'allegato I, sezione a), dello stesso regolamento, nonché per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata. »

2. Gli allegati I e II sono sostituiti dall'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 3*Il regolamento (CEE) n. 20/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3937/87, è modificato come segue:

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione istituito dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3013/89.

⁽⁸⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 39.⁽⁹⁾ GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 26.⁽¹⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.

Tuttavia,

- a) per prodotti della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay,
- b) per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata, originari dell'Austria, della Bulgaria, dell'Ungheria, dell'Islanda, della Polonia, della Romania, della Cecoslovacchia e della Jugoslavia,

i titoli d'importazione possono essere rilasciati solamente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 19/82.»

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

« *Articolo 2*

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 3719/89 non sono applicabili alle importazioni di prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 e della voce 0204 della nomenclatura combinata.»

Articolo 4

All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3643/85 del Consiglio, del 19 dicembre 1985, relativo al regime d'importazione applicabile ad alcuni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine a decorrere dal 1986 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1568/92 ⁽²⁾, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Per i prodotti appresso elencati, la riscossione del prelievo applicabile all'importazione è pari al massimo al 10 % ad valorem, nei limiti dei quantitativi annui espressi in tonnellate di equivalente carcassa per paese terzo e per categoria:

Codice NC	Descrizione	Paesi terzi e quantitativi	
		Cile	Altri paesi terzi (a)
0104	Animali vivi delle specie ovina e caprina:		
0104 10 30	— — — Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	0	50
0104 10 80	— — — Altri diversi dai riproduttori di razza pura (b)		
0104 20 90	— — — Animali vivi della specie caprina diversi dai riproduttori di razza pura (b)		
0204	Carni delle specie ovina e caprina fresche, refrigerate o congelate:		
	— — fresche o refrigerate	0	100
	— — congelate	1 490	200 (c)

(a) Escluse l'Argentina, l'Australia, l'Austria, la Bulgaria, l'Ungheria, l'Islanda, la Nuova Zelanda, la Polonia, la Romania, la Cecoslovacchia, l'Uruguay e la Jugoslavia.

(b) Per i prodotti delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 della nomenclatura combinata, il coefficiente di conversione massa netta (peso vivo)/massa carcassa (peso equivalente carcassa) da prendere in considerazione è 0,47.

(c) Di cui 100 tonnellate riservate alla Groenlandia.»

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 3013/89 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine comporta un regime dei prezzi e un regime degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 24. 12. 1985, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 20. 6. 1992, pag. 3.

Codice NC	Designazione delle merci
(a) 0104 10 30	Agnelli vivi (non ancora usciti dall'anno)
0104 10 80	Altri animali della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura
0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, diversi dai riproduttori di razza pura
0204	Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate
0210 90 11	Carni di animali della specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
0210 90 19	Carni di animali delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate
(b) 0104 10 10	Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura
0104 20 10	Animali vivi della specie caprina, riproduttori di razza pura
0206 80 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0206 90 99	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici
0210 90 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina salate o in salamoia, secche o affumicate
1502 00 99	Grassi di animali delle specie ovina e caprina greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solvente
(c) 1602 90 71	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o caprini, non cotte; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte
(d) 1602 90 79	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini.

2. Il testo dell'articolo 11, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Per gli animali vivi delle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché per le carni indicate nell'allegato I, sottovoci 0204 22 10, 0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31, 0204 50 39, 0210 90 11 e 0210 90 19, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione. »

3. Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Per le carni congelate indicate nell'allegato II, sottovoci 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50, 0204 42 90, 0204 43 10, 0204 43 90, 0204 50 53, 0204 50 55, 0204 50 59, 0204 50 71 e 0204 50 79, il prelievo è pari a quello calcolato per il prodotto di cui al paragrafo 1, moltiplicato per un coefficiente forfettario fissato per ciascuno dei prodotti in questione. »

4. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 14*

In deroga agli articoli 11, 12 e 13 :

- per i prodotti appartenenti alle sottovoci 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90 i prelievi sono limitati all'importo risultante da accordi di autolimitazione ;
- per i prodotti appartenenti alla sottovoce 0204 il cui dazio sia stato consolidato nell'ambito del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale

consolidamento o da quello risultante da accordi di autolimitazione. »

5. Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 6

All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3882/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modalità di applicazione relative al meccanismo di sorveglianza dei prezzi di importazione degli agnelli (*) è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 1*

1. Il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, per paese terzo di origine, il prezzo di offerta franco frontiera o i prezzi cif e i quantitativi di ovini vivi e di carni ovine importati, registrati nel corso del mese precedente quello della notifica, appartenenti ai seguenti codici NC :

0104 10 30, 0104 10 80, 0204 10 00, 0204 22 10,
0204 22 30, 0204 22 50, 0204 22 90, 0204 23 00,
0204 30 00, 0204 42 10, 0204 42 30, 0204 42 50,
0204 42 90 e 0204 43 10. »

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

(*) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 127.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

« ALLEGATO I

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo del prelievo
0104	Animali vivi delle specie ovina e caprina :	
0104 10	- della specie ovina	
0104 10 30	- - - agnelli (non ancora usciti dall'anno)	0,47
0104 10 80	- - - altri	0,47
0104 20	- della specie caprina	
0104 20 90	- - altri	0,47
	Carni delle specie ovina e caprina, fresche o refrigerate :	
0204 10 00	- Carcasse o mezzene di agnello, fresche o refrigerate	1,00
	- Altre carni delle specie ovina, fresche o refrigerate :	
0204 21 00	- - Carcasse o mezzene	1,00
0204 22	- - Altri pezzi non disossati :	
0204 22 10	- - - Busto o mezzo busto	0,70
0204 22 30	- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
0204 22 50	- - - Coscia intera o mezza coscia	1,30
0204 22 90	- - - Altri pezzi	1,30
0204 23 00	- - Pezzi disossati	1,82
0204 50	- Carni della specie caprina :	
	- - Fresche o refrigerate :	
0204 50 11	- - - Carcasse o mezzene	1,00
0204 50 13	- - - Busto o mezzo busto	0,70
0204 50 15	- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
0204 50 19	- - - Coscia intera o mezza coscia	1,30
	- - - Altre	
0204 50 31	- - - - Altri pezzi non disossati	1,30
0204 50 39	- - - - Pezzi disossati	1,82
	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
0210 90 11	- - - - Non disossate	1,30
0210 90 19	- - - - Disossate	1,82

ALLEGATO II

Coefficienti per il calcolo dei prelievi di cui all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3013/89

Codice NC	Designazione delle merci	Coefficiente per il calcolo del prelievo
0204	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
0204 30 00	- Carcasse o mezzene di agnello, congelate	1,00
	- Altre carni delle specie ovina, congelate :	
0204 41 00	- - Carcasse o mezzene	1,00
0204 42	- - Altri pezzi non disossati :	
0204 42 10	- - - Busto o mezzo busto	0,70
0204 42 30	- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
0204 42 50	- - - Coscia intera o mezza coscia	1,30
0204 42 90	- - - Altri	1,30
0204 43 10	- - - Pezzi disossati di agnello	1,82
0204 43 90	- - - Pezzi disossati - altre	1,82
	- - Carni della specie caprina, congelate :	
0204 50 51	- - - Carcasse o mezzene	1,00
0204 50 53	- - - Busto o mezzo busto	0,70
0204 50 55	- - - Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	1,10
0204 50 59	- - - Coscia intera o mezza coscia	1,30
	- - - Altre	
0204 50 71	- - - - Pezzi non disossati	1,30
0204 50 79	- - - - Pezzi disossati	1,82

ALLEGATO II

« ALLEGATO II

Codice NC	Designazione delle merci
Sezione a) 0204 10 00 0204 21 00 0204 22 10 0204 22 30 0204 22 50 0204 22 90 0204 23 00 0204 50 10 0204 50 13 0204 50 15 0204 50 19 0204 50 31 0204 50 39	Carni di animali delle specie ovina e caprina fresche o refrigerate : — Carcasse e mezzene di agnello — Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli — Busto o mezzo busto della specie ovina — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina — Coscia o mezza coscia della specie ovina — Altri pezzi non disossati della specie ovina — Pezzi disossati della specie ovina — Carcasse o mezzene della specie caprina — Busto o mezzo busto della specie caprina — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina — Coscia o mezza coscia della specie caprina — Altri pezzi non disossati della specie caprina — Pezzi disossati della specie caprina
Sezione b) 0210 90 11 0210 90 19	Carni di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate : — non disossate — disossate
Sezione c) 0204 30 00 0204 41 00 0204 42 10 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 0204 43 10 0204 43 90 0204 50 51 0204 50 53 0204 50 55 0204 50 59 0204 50 71 0204 50 79	Carni di animali delle specie ovina e caprina, congelate : — Carcasse e mezzene di agnello — Carcasse e mezzene della specie ovina diversi dagli agnelli — Busto o mezzo busto della specie ovina — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie ovina — Coscia o mezza coscia della specie ovina — Altri pezzi non disossati della specie ovina — Pezzi disossati di agnelli — Pezzi disossati di altre — Carcasse o mezzene della specie caprina — Busto o mezzo busto della specie caprina — Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella della specie caprina — Coscia o mezza coscia della specie caprina — Altri pezzi non disossati della specie caprina — Pezzi disossati della specie caprina ».

REGOLAMENTO (CEE) N. 3891/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 859/89 recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 6 a, paragrafo 4,considerando che nel quadro della riforma della politica agricola comune il regime d'intervento nel settore delle carni bovine è stato sensibilmente modificato; che le modifiche previste all'articolo 1, punto 4 del regolamento (CEE) n. 2066/92 riguardano il funzionamento delle misure classiche d'intervento per i bovini adulti, da una parte, e comportano la creazione di un nuovo regime facoltativo d'intervento per le carcasse leggere di bovini maschi, dall'altra; che è quindi opportuno adattare alla nuova situazione il regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità d'applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 695/92⁽⁴⁾;considerando che, in un intento di semplificazione, le misure d'intervento per le carcasse leggere devono, in linea di massima, essere gestite secondo le stesse regole e nello stesso quadro amministrativo valevoli per il regime classico; che, per tener conto delle peculiarità del nuovo regime e in particolare del fatto che, in ampia misura, le carcasse del peso di 150-200 kg esulano dal campo d'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91⁽⁶⁾, è opportuno prevedere disposizioni specifiche al riguardo;

considerando che, tenuto conto della natura delle carcasse leggere, non è opportuno ammettere, generalmente, il dissossamento da parte degli organismi d'intervento; che, per motivi sanitari, è tuttavia opportuno prevedere una deroga per il Regno Unito;

considerando che, conformemente agli obiettivi della riforma, si è rivelato necessario riesaminare l'elenco delle qualità ammissibili all'intervento; che a seguito di tale

riesame è opportuno eliminare i prodotti della categoria A appartenenti alla classe di conformazione O; che, per tener conto di problemi specifici sorti negli Stati membri in cui detta qualità è prevalente, occorre rendere graduale tale soppressione;

considerando che la riduzione del limite per l'intervento al 60 % del prezzo d'intervento per la cosiddetta « rete di sicurezza » di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68 comporta il rischio di una riduzione speculativa dei prezzi di mercato in alcuni Stati membri; che, per scoraggiare queste speculazioni ed evitare una spirale al ribasso, è opportuno modulare i prezzi aggiudicati in funzione dell'ulteriore evoluzione dei prezzi di mercato rilevati nei casi in cui il prezzo proposto superi il prezzo di mercato applicabile; che, in un intento di semplificazione, è opportuno fissare gli importi di maggiorazione di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sotto forma di importi fissi, pur mantenendo importi diversi a seconda del regime d'intervento applicabile;

considerando che nessun parere è stato formulato dal consiglio di gestione per le carni bovine entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 859/89 è modificato come appresso indicato.

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

« Regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità d'applicazione delle misure generali e delle misure speciali di intervento nel settore delle carni bovine ».

2) All'articolo 2:

a) il testo esistente diventa il testo del paragrafo 1;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 2:

« 2. Per l'applicazione dell'articolo 6 a, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, l'apertura, la sospensione o la riapertura degli acquisti all'intervento vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 ».

3) All'articolo 4:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Possono essere acquistati all'intervento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 i prodotti (...) ».

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 42.⁽⁵⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 26. 4. 1991, pag. 2.

In deroga al comma precedente, dopo la prima aggiudicazione del 1993 i prodotti della categoria A, classificati 02 e 03 in base alla tabella comunitaria di classificazione, non sono più ammessi all'intervento.

Tuttavia, negli Stati membri in cui tali qualità rappresentano oltre il 60 % delle carcasse di bovini maschi macellati nel corso del 1992, la loro eliminazione si attua progressivamente durante un periodo di cinque anni civili, secondo lo schema indicato nell'allegato VII. »

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4 :

« 4. In deroga a quanto disposto dal paragrafo precedente, nell'ambito degli acquisti all'intervento ai sensi dell'articolo 6 a, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68 :

- non si applicano le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del paragrafo 3, ad eccezione di quelle concernenti la categoria ;
- possono venir acquistate esclusivamente carcasse o mezzene, che, tenuto conto dell'età dell'animale macellato, non presentano anomalie di conformazione o di peso ».

4) Il testo dell'articolo 5, primo comma è sostituito dal seguente :

« Gli organismi d'intervento degli Stati membri, che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento nel quadro delle misure di cui agli articoli 6 e 6 a del regolamento (CEE) n. 805/68, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento. »

5) All'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 1 bis :

« 1 bis. Gli organismi d'intervento ammassano separatamente, in lotti agevolmente identificabili, i prodotti acquistati in applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 6 a del regolamento (CEE) n. 805/68. I due tipi di prodotti vengono contabilizzati separatamente. »

6) All'articolo 7, paragrafo 1 le parole « di cui all'articolo 2 » sono soppresse.

7) All'articolo 9 :

a) il comma seguente è aggiunto al paragrafo 2 :

« Le offerte sono presentate separatamente a seconda del tipo di aggiudicazione. »

b) Il comma seguente è aggiunto al paragrafo 3, lettera c) :

« Tuttavia, nell'ambito di acquisti all'intervento ai sensi dell'articolo 6 a del regolamento (CEE)

n. 805/68, il prezzo proposto è indicato senza riferimento ad una qualità del prodotto ».

c) Il testo del paragrafo 4, lettera a) è sostituito dal seguente :

« a) concerne un quantitativo di almeno 10 tonnellate per le aggiudicazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 e di almeno 5 tonnellate per quelle di cui all'articolo 6 a del medesimo regolamento ».

8) Il testo dell'articolo 11, paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. In relazione alle offerte ricevute per ogni aggiudicazione e secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato un prezzo massimo di acquisto per categoria ; per gli acquisti all'intervento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo massimo si riferisce alla qualità R3 ; se particolari circostanze lo esigono, un prezzo diverso può essere fissato per lo Stato membro o la regione di esso in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. »

9) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente :

« Articolo 12

1. Salvo nel caso delle aggiudicazioni di cui all'articolo 6 a del regolamento (CEE) n. 805/68, non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato rilevato in uno Stato membro o una regione di esso per una qualità, convertito nella qualità R3 applicando i coefficienti di cui all'allegato IV, maggiorato di un importo pari a 8 ECU/100 kg di peso carcassa. Tuttavia per gli Stati membri o le regioni di essi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, l'importo di tale maggiorazione è ridotto a 5 ECU/100 kg.

2. Per le aggiudicazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 6 a del regolamento (CEE) n. 805/68 e fatto salvo il disposto del paragrafo precedente, l'offerta è respinta se il prezzo proposto supera il prezzo massimo di cui all'articolo 11 applicabile all'aggiudicazione considerata.

3. Se il prezzo d'acquisto aggiudicato ad un offerente nell'ambito di un'aggiudicazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è superiore al prezzo medio di mercato di cui al paragrafo 1, detto prezzo aggiudicato è adeguato moltiplicandolo per il coefficiente calcolato secondo la formula 1 dell'allegato VIII del presente regolamento. Tale coefficiente non può, tuttavia :

— essere superiore all'unità ;

— determinare una riduzione del prezzo aggiudicato superiore alla differenza tra il prezzo aggiudicato stesso e il summenzionato prezzo medio di mercato.

Se uno Stato membro dispone di dati sicuri e mezzi di controllo appropriati, esso può decidere di calcolare il coefficiente correttore per offerente secondo la formula B dell'allegato VIII.

4. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili ».

10) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

« 1. Sono autorizzati a far procedere al disossamento di una parte o della totalità delle carni acquistate :

— nel quadro delle aggiudicazioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 : tutti gli organismi d'intervento ;

— nel quadro delle aggiudicazioni di cui all'articolo 6 a di detto regolamento : solo l'organismo d'intervento del Regno Unito ».

11) Il paragrafo 4 bis seguente è inserito nell'articolo 27 :
« 4 bis. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono inviate separatamente per gli acquisti all'intervento ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 6 a del regolamento (CEE) n. 805/68 ».

12) L'allegato II è sostituito dall'allegato II di cui all'allegato I del presente regolamento.

13) È aggiunto l'allegato VII di cui all'allegato II del presente regolamento.

14) È aggiunto l'allegato VIII di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Esso si applica a decorrere dal 12 gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

* ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Productos elegibles para la intervención
 Produkterne, der er kvalificeret til intervention
 Interventionsfähige Erzeugnisse
 Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση
 Products eligible for intervention
 Produits éligibles à l'intervention
 Prodotti ammissibili all'intervento
 Produkten die in aanmerking komen voor interventie
 Produtos elegíveis para a intervenção

BELGIQUE/BELGIË

- *Carcasses, demi-carcasses :*
- *Hele dieren, halve dieren :*
 - Catégorie A classe U2 / Categoria A klasse U2
 - Catégorie A classe U3 / Categoria A klasse U3
 - Catégorie A classe R2 / Categoria A klasse R2
 - Catégorie A classe R3 / Categoria A klasse R3

DANMARK

- Hele og halve kroppe :*
- Kategori A, klasse R2
- Kategori A, klasse R3
- Kategori A, klasse O2
- Kategori A, klasse O3
- Kategori C, klasse R3
- Kategori C, klasse O3

DEUTSCHLAND

- Ganze oder halbe Tierkörper :*
- Kategorie A, Klasse U2
- Kategorie A, Klasse U3
- Kategorie A, Klasse R2
- Kategorie A, Klasse R3
- Kategorie C, Klasse R3
- Kategorie C, Klasse R4
- Kategorie C, Klasse O3

ΕΛΛΑΔΑ

- Ολόκληρα ή μισά σφάγια*
- Κατηγορία Α, κλάση R2
- Κατηγορία Α, κλάση R3

ESPAÑA

- Canales o semicanales :*
- Categoría A, clase U2
- Categoría A, clase U3
- Categoría A, clase R2
- Categoría A, clase R3

FRANCE*Carcasses, demi-carcasses :*

- Catégorie A classe U2
- Catégorie A classe U3
- Catégorie A classe R2
- Catégorie A classe R3
- Catégorie C classe U2
- Catégorie C classe U3
- Catégorie C classe U4
- Catégorie C classe R3
- Catégorie C classe R4
- Catégorie C classe O3

IRELAND*Carcases, half-carcases :*

- Category C class U3
- Category C class U4
- Category C class R3
- Category C class R4
- Category C class O3

ITALIA*Carcasse e mezzene :*

- Categoria A classe U2
- Categoria A classe U3
- Categoria A classe R2
- Categoria A classe R3

LUXEMBOURG*Carcasses, demi-carcasses :*

- Catégorie A classe R2
- Catégorie C classe R3
- Catégorie C classe O3

NEDERLAND*Hele dieren, halve dieren :*

- Categoria A klasse R2
- Categoria A klasse R3

UNITED KINGDOM**A. Great Britain***Carcases, half-carcases :*

- Category C class U3
- Category C class U4
- Category C class R3
- Category C class R4

B. Northern Ireland*Carcases, half-carcases :*

- Category C class U3
- Category C class U4
- Category C class R3
- Category C class R4

*ALLEGATO II*** ALLEGATO VII*

Quantitativi massimi di prodotti della categoria A, classi 02 e 03, ammissibili all'intervento negli Stati membri, di cui all'articolo 4 paragrafo 1, secondo comma

(in migliaia di t)

Anno	Quantitativo
1993	25,5
1994	20,0
1995	13,5
1996	6,0
1997	2,5

*ALLEGATO III** *ALLEGATO III***Calcolo dei coefficienti correttivi di cui all'articolo 12, paragrafo 3***Formula A*

$$\text{Coefficiente } n = \frac{a}{b}$$

dove

- a = media dei prezzi medi di mercato rilevati nello Stato membro o nella regione di Stato membro in questione nelle due, tre settimane che seguono quella in cui è stata decisa l'aggiudicazione.
- b = prezzo medio di mercato rilevato nello Stato membro o nella regione di Stato membro in questione, di cui all'articolo 12, paragrafo 1 d applicabile per l'aggiudicazione di cui trattasi.

Formula B

$$\text{Coefficiente } n' = \frac{a'}{b'}$$

dove :

- a' = media dei prezzi d'acquisto pagati dall'offerente per gli animali della stessa qualità e della stessa categoria di quelli considerati per il calcolo del prezzo medio di mercato durante le due o tre settimane che seguono quella in cui è stata decisa l'aggiudicazione.
- b' = media dei prezzi d'acquisto pagati dall'offerente per gli animali considerati per il calcolo del prezzo medio di mercato durante le due settimane con riguardo alle quali è stato determinato il prezzo medio di mercato applicabile per l'aggiudicazione in questione. *
-